

Azienda di Servizi alla Persona
“GOLGI – REDAELLI”

Sede legale e amministrativa: Via Bartolomeo D'Alviano n. 78, 20146 Milano tel. 02 72518.1, fax 02 72.518.484
Istituti geriatrici: “P. Redaelli” - Milano; “P. Redaelli” - Vimodrone; “C. Golgi” – Abbiategrasso



ACCORDO QUADRO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Lavori di manutenzione generale, relativi a opere edili e affini, impianti elettrici Media Tensione e Bassa Tensione, impianti idrotermosanitari e di condizionamento, da eseguirsi presso i tre Istituti Geriatrici amministrati, siti nei comuni di Milano, Vimodrone e Abbiategrasso, presso l'edificio di Via Olmetto 6 in Milano, stabili civili diversi in Milano e Abbiategrasso e edifici di fondi rustici di proprietà nelle province di Milano e Pavia

Area Tecnica e Servizi Manutentivi

Il Dirigente Responsabile: Ing. Andrea Francesco Polletta

Il Responsabile del Procedimento: Ing. Andrea Francesco Polletta

Il Progettista: Ing. Cristina Ballerio

Milano, 21/01/2019

INDICE

TITOLO I – INDICAZIONI GENERALI DELL'ACCORDO QUADRO E DEGLI APPALTI DERIVANTI..... 1

Art.1 – CARATTERISTICHE E OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO.....	1
Art.2 –DURATA E AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO E DEGLI APPALTI DERIVANTI	4
Art.3 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO E DEGLI APPALTI DERIVANTI.....	5
Art.4 – GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE	11
Art.5 - SPESE CONTRATTUALI E TASSE.....	13
Art.6 - ALTRE SPESE A CARICO DELL'IMPRESA.....	13
Art.7 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI RELATIVI AGLI APPALTI DERIVANTI.....	14
Art.8 - STIPULAZIONE DELL' ACCORDO QUADRO E DEGLI APPALTI DERIVANTI	14
Art.9 - RAPPRESENTANZA UNICA IN CASO DI PIÙ APPALTATORI - DOMICILIO DELL'APPALTATORE.....	16
ART.10 - MODIFICAZIONI DELL'ASSETTO SOCIETARIO.....	16
Art.11 - RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO	16
Art.12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	16
Art.13 - SUBAPPALTO.....	17
Art.14 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	19
Art.15 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO.....	19

TITOLO II – NORME GENERALI RELATIVE AGLI APPALTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO..... 21

Art.16 - DESIGNAZIONE DELLE OPERE	21
Art.17 – INTERVENTI RICHIESTI.....	23
Art.18 – SERVIZIO INFORMATIVO CON REGISTRAZIONE ATTIVITA' E REPORTING.....	24
Art.19 – REGISTRO DEGLI INTERVENTI.....	25
Art.20 – CALL CENTER, REPERIBILITA', URGENZE, EMERGENZE	25
Art.21 – RESPONSABILE DI COMMESSA, RESPONSABILI TECNICI, ASSISTENTI TECNICI.....	28
Art.22 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL RESPONSABILE TECNICO.....	29
Art.23 – MODIFICA DEL CONTRATTO	30
Art.24 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL' APPALTATORE.....	31
Art.25 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL' APPALTATORE	38
Art.26 - RESPONSABILITÀ TECNICA DELL' APPALTATORE	38
Art.27 - PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI E DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE O PROVENIENTI DAGLI SCAVI	39

TITOLO III - PREZZI, CONTABILITÀ E PAGAMENTI 39

Art.28 – PREZZI E IMPORTI DELLE OPERE	39
Art.29 - CONTABILIZZAZIONE	41
Art.30 - NORME PER LA MISURAZIONE, VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI.....	42
Art.31 - LAVORI IN ECONOMIA.....	43
Art.32 - REGISTRAZIONE DELLE OPERE E CONTABILITÀ DEI LAVORI	43
Art.33 – AVANZAMENTO LAVORI.....	44
Art.34 - PAGAMENTI IN ACCONTO.....	44
Art.35 - CONTO FINALE DEI LAVORI.....	47
Art.36 – INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE	47

TITOLO IV - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI APPALTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO 48

CAPO I – ESECUZIONE LAVORI 48

Art.37 - ESECUZIONE DEI LAVORI	48
Art.38 – INIZIO, DURATA E CONSEGNA DEI LAVORI	49
Art.39 – CONSEGNA LAVORI NELLE MORE DELLA STIPULA / ESECUZIONE IN PENDENZA DELLE APPROVAZIONI	50
Art.40 - SOSPENSIONI E PROROGHE	51

Art.41 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	51
Art.42 – PROGRAMMI DI INTERVENTO	52
Art.43 – INTERVENTI COMPLESSI.....	53
Art.44 - ORDINI DI SERVIZIO DELLA DIREZIONE LAVORI	54
CAPO II – ATTREZZATURE, MAGAZZINO E CUSTODIA.....	55
Art.45 – MATERIALI E ATTREZZATURE	55
Art.46 – MAGAZZINO DELL’ AGGIUDICATARIO	56
Art.47 - CUSTODIA DEL CANTIERE	56
CAPO III – PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	57
Art.48 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO	57
Art.49 – PERSONALE	58
Art.50 – SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ORDINATE.....	58
Art.51 – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E SPECIALIZZAZIONI	59
Art.52 – PRESIDIO TECNOLOGICO	60
CAPO IV – ADEMPIMENTI ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	60
Art.53 - ADEMPIMENTI GENERALI ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO.....	60
Art.54 - DENUNCIA ENTI PREVIDENZIALI – PIANI DI SICUREZZA	64
CAPO V – OPERE SCORPORATE DALL’APPALTO	66
Art.55 - OPERE SCORPORATE DALL’ APPALTO.....	66
CAPO VI – ULTIMAZIONE LAVORI.....	66
Art.56 – DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE	66
Art.57 - ULTIMAZIONE LAVORI - GRATUITA MANUTENZIONE	67
Art.58 - PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA.....	68
Art.59 - TERMINI DI GARANZIA E COLLAUDO DEFINITIVO.....	68
Art.60 - OPERE DIFETTOSE	69
TITOLO V - CONTROLLI E VERIFICHE.....	69
Art.61 - CONTROLLI SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	69
Art.62 - MODALITA’ DI VERIFICA.....	69
Art.63 - VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA.....	70
TITOLO VI – SANZIONI E PENALITA’	70
Art.64 - PENALITA’	70
Art.65 - PENALE ED ESECUZIONE D'UFFICIO IN CASO DI RITARDO	71
Art.66 - INCAMERAMENTO GARANZIA DEFINITIVA	72
TITOLO VII – RECESSO E RISOLUZIONE	73
Art.67 – RECESSO DALL’ACCORDO QUADRO E DAI CONTRATTI RELATIVI AGLI APPALTI DERIVANTI.....	73
Art.68 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI RELATIVI AGLI APPALTI DERIVANTI.....	73
TITOLO VIII - NORME FINALI.....	75
Art.69 – CESSAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI RELATIVI AGLI APPALTI DERIVANTI.....	75
Art.70 – CONTROVERSIE.....	75
Art.71 - CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L'ESECUTORE.....	76
Art.72 – NORMA DI RINVIO	77
TITOLO IX – SPECIFICHE TECNICHE.....	77
Art.73 – ALLEGATI	77
APPENDICE RIGUARDANTE LE CONDIZIONI GENERALI DELL’ACCORDO QUADRO: APPROVAZIONE SPECIFICA DI PARTICOLARI CLAUSOLE.....	78

ALLEGATI:

- Allegato A – SPECIFICHE TECNICHE OPERE EDILI
- Allegato B.1 – SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTI ELETTRICI
- Allegato B.2 - SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTI ELETTRICI RETE SECONDARIA: PRESCRIZIONI PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI NECESSARI PER LA CORRETTA CONSERVAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI MEDIA E BASSA TENSIONE
- Allegato B.3 - SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTI ELETTRICI RETE PRIMARIA: PRESCRIZIONI PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI NECESSARI PER LA CORRETTA CONSERVAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI MEDIA E BASSA TENSIONE
- Allegato B.4.1 - SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTI ELETTRICI RETE PRIMARIA ISTITUTO GERIATRICO "P. REDAELLI" DI MILANO: PRESCRIZIONI PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI NECESSARI PER LA CORRETTA CONSERVAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI MEDIA E BASSA TENSIONE
- Allegato B.4.2 - SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTI ELETTRICI RETE PRIMARIA ISTITUTO GERIATRICO "P. REDAELLI" DI VIMODRONE: PRESCRIZIONI PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI NECESSARI PER LA CORRETTA CONSERVAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI MEDIA E BASSA TENSIONE
- Allegato B.4.3 - SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTI ELETTRICI RETE PRIMARIA ISTITUTO GERIATRICO "C. GOLGI" DI ABBIATEGRASSO: PRESCRIZIONI PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI NECESSARI PER LA CORRETTA CONSERVAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI MEDIA E BASSA TENSIONE
- Allegato C.1 - SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTI IDROTERMOSANITARI, FOGNARI E DI CONDIZIONAMENTO
- Allegato C.2.1 - SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO: PRESCRIZIONI PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI NECESSARI PER LA CORRETTA CONSERVAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
- Allegato C.2.2 – FAC SIMILE SCHEDA MANUTENZIONE
- Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progetto - Istituto "P. Redaelli" di Milano
- Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progetto - Istituto "P. Redaelli" di Vimodrone
- Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progetto - Istituto "C. Golgi" di Abbiategrasso

TITOLO I – INDICAZIONI GENERALI DELL'ACCORDO QUADRO E DEGLI APPALTI DERIVANTI

Art.1 – CARATTERISTICHE E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro è definito con un solo operatore economico sulla base dell'articolo 54 del Decreto Legislativo n°50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici" (**Codice dei contratti pubblici**) e ss.mm.ii..

Ha per oggetto l'esecuzione, programmata o su chiamata, di tutte le opere, prestazioni e somministrazioni necessarie alla esecuzione dei lavori di manutenzione generale (ordinaria e straordinaria) e piccoli interventi che riguardano in particolare le seguenti tipologie di opere:

- edile e affine;
- elettrico in Media Tensione (M.T.) e Bassa Tensione (B.T.);
- idrico-sanitario, fognario e affini;
- termico e di condizionamento;
- antincendio.

Le categorie, classifiche e relativi importi sono di seguito riportati:

Lavori		€	Percentuale %
Categoria	Classifica		
OG 1 prevalente	IV	€ 2.564.250,00	46,240%
OS 30	III BIS	€ 1.295.750,00	23,366%
OS 3	III BIS	€ 1.189.750,00	21,454%
OS 28	II	€ 495.750,00	8,940%
Importo a base di gara stimato, esclusa IVA di legge, compresi oneri per la sicurezza		€ 5.545.500,00	100,00%
Oneri relativi ai piani di sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/08 non assoggettabili a ribasso d'asta, esclusa IVA di legge		€ 110.910,00	2,00%
Importo per l'esecuzione dei lavori assoggettabile a ribasso d'asta, esclusa IVA di legge		€ 5.434.590,00	98,00%

La realizzazione di detti intervento avviene presso uno o più dei complessi edilizi di proprietà dell'Azienda di Servizi alla Persona "GOLGI-REDAELLI" e precisamente:

A) Istituto "P. Redaelli" di Milano:

- Istituto "P. Redaelli" - Via Bartolomeo d'Alviano, 78 – Milano
- "Palazzina Storica"- Piazzale G. dalle Bande Nere, 3 e Via Bartolomeo d'Alviano, 80/82 - Milano

B) Istituto "P. Redaelli" di Vimodrone

- Istituto "P. Redaelli" - Via Giacomo Leopardi, 3 – Vimodrone
- Palazzina "Collegiate" - Via Giacomo Leopardi, 8 – Vimodrone

C) Istituto "C. Golgi" di Abbiategrasso – P.za E. Samek Lodovici, 5 – Abbiategrasso

D) Edificio Via Olmetto, 6 - Milano

E) Stabili Civili amministrati:

- Via Olmetto 3/5 Milano
- Via Piatti, 8 Milano
- Via Olmetto, 9 Milano
- Via P. Sottocorno, 46 Milano
- Via M. Macchi 70/72 – V.le Brianza, 23 Milano (stabile in Condominio con Amministratore privato)
- Via C. di Cavento, 3 Milano
- Via Ponzio, 48 Milano
- Via Pontida, 12-14-18-20 Abbiategrasso

Singoli alloggi e unità commerciali di proprietà siti in condomini privati:

- Via Fiuggi, 2 Milano
- Via dei Missaglia, 8 Milano
- Via Palmanova, 30 Milano (alloggio e negozio)
- Via Monferrato, 13 Milano
- Via Tabacchi, 51 Milano

Le consistenze possono diminuire o aumentare in relazione al piano vendite aziendale e ad acquisizione di immobili a vario titolo.

F) Fondi Rustici

- STALLONE ED UNITI Cascinale, Bascapè
- CASCINA TROGNANO e Oratorio San Giuseppe, Bascapè
- BELLINZAGO CASE COLONICHE, Bellinzago Lombardo
- CASCINA MISERICORDIA Cascinale, Bellinzago Lombardo
- CARPIANO CASTELLO Cascinale, Carpiano
- ZUNICO Cascinale e Oratorio Sant'Ambrogio, Carpiano
- CASA IN RIOZZO Cascinale, Cerro al Lambro

- FORNACE IN RIOZZO Cascinale, Cerro al Lambro
- GRANDE IN RIOZZO Cascinale, Cerro al Lambro
- CASCINA VOLPERE Cascinale, Cerro al Lambro
- EDIF. VIA DIAZ, 2 (Occupazione Acerbi), Cerro al Lambro
- CASA COLONICA POD. CASA IN RIOZZO, Cerro al Lambro
- ORATORIO SAN ROCCO, CASA CAPPELLANO IN RIOZZO, Cerro al Lambro
- CARBONIZZA Cascinale, Gaggiano
- MONTANO Cascinale e Oratorio Santa Maria Assunta, Gaggiano
- NESPOREDO Cascinale, Locate Triulzi
- CASCINA DEI PRATI Cascinale, Muggiò
- TAVERNASCIO Cascinale, Noviglio
- ORATORIO CASA DEL CAPPELLANO NOVIGLIO, Noviglio
- CANTALUPO Cascinale e Oratorio San Lorenzo, San Giuliano Milanese
- VIDISERTO Cascinale, San Giuliano Milanese
- BONATE Cascinale, Siziano
- SOLDATI Cascinale, Siziano
- CASE COLONICHE CAMPALESTRO, Velezzo Lomellina
- aree di proprietà dell'Azienda ubicate nelle province di Milano e Pavia

Per la classificazione delle opere oggetto del presente accordo (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ecc.) si fa riferimento all'articolo 3 del DPR 380/2001, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia.

Il presente Accordo Quadro disciplina le procedure per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per:

1. gestire in maniera corretta le esigenze di manutenzione e mantenimento delle strutture attraverso una serie di interventi mirati e coordinati al corretto mantenimento degli stabili e dei relativi impianti, per garantirne le prestazioni e la funzionalità;
2. controllare, verificare, mantenere, riparare gli impianti presenti, con ausilio di attrezzature e apparecchiature specifiche;
3. effettuare interventi di natura edile ed impiantistica secondo necessità derivanti dall'utilizzo delle strutture;
4. effettuare intervento di manutenzione al verificarsi di guasti o decadimento di strutture, impianti, sia tramite interventi programmati che in via di urgenza o in emergenza.

Gli appalti derivanti dall'Accordo Quadro vengono stipulati secondo le condizioni ed entro i

limiti fissati dall'Accordo medesimo, di cui al presente capitolato. In particolare sono relativi all'esecuzione dei lavori presso una delle sedi aziendali sopra indicate (totale appalti n.6).

Art.2 –DURATA E AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO E DEGLI APPALTI DERIVANTI

Il presente Accordo Quadro definisce la tipologia degli interventi da eseguire con riferimento ad un determinato arco di tempo, pari a **ventiquattro mesi** naturali e consecutivi.

L'Accordo Quadro e gli appalti derivanti si concludono comunque ad esaurimento della somma posta a base di gara al netto dell'IVA e dello sconto offerto dalla ditta aggiudicataria dell'Accordo Quadro, fatto salvo quanto previsto dal capoverso seguente, senza che per questo il contraente possa pretendere qualsivoglia onere aggiuntivo e/o indennizzi, o comunque maggiori compensi di sorta.

Qualora la Stazione Appaltante non sia riuscita, per qualsiasi motivo, a ordinare lavori sino alla concorrenza dell'intero importo presunto, è in sua facoltà commissionare l'esecuzione dei lavori, per la quota ancora disponibile, anche oltre la scadenza dell'Accordo Quadro o degli appalti derivanti.

L'importo complessivo dei lavori **a misura** dell'Accordo Quadro ammonta a € 4.436.400,00.= (al lordo del ribasso offerto in sede di gara) per ventiquattro mesi, oltre IVA nella misura di legge, di cui € 88.728,00.= per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

	€
Opere edili	
A. Istituto Geriatrico "P. Redaelli" di Milano	€ 757.800,00
B. Istituto Geriatrico "P. Redaelli" di Vimodrone	€ 321.400,00
C. Istituto Geriatrico "C. Golgi" di Abbiategrasso	€ 401.000,00
D. Edificio Via Olmetto, 6 - Milano	€ 40.000,00
E. Stabili civili amministrati	€ 371.400,00
F. Fondi rustici	€ 159.800,00
Totale	€ 2.051.400,00
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	
A. Istituto Geriatrico "P. Redaelli" di Milano	€ 58.200,00
B. Istituto Geriatrico "P. Redaelli" di Vimodrone	€ 171.000,00
C. Istituto Geriatrico "C. Golgi" di Abbiategrasso	€ 205.400,00

D. Edificio Via Olmetto, 6 - Milano	€ 36.000,00
E. Stabili civili amministrati	€ 106.000,00
Totale	€ 1.036.600,00
Impianti idricosanitari, cucine, lavanderie	
A. Istituto Geriatrico "P. Redaelli" di Milano	€ 348.400,00
B. Istituto Geriatrico "P. Redaelli" di Vimodrone	€ 180.800,00
C. Istituto Geriatrico "C. Golgi" di Abbiategrasso	€ 273.800,00
D. Edificio Via Olmetto, 6 - Milano	€ 36.000,00
E. Stabili civili amministrati	€ 112.800,00
Totale	€ 951.800,00
Impianti termici e di condizionamento	
A. Istituto Geriatrico "P. Redaelli" di Milano	€ 117.600,00
B. Istituto Geriatrico "P. Redaelli" di Vimodrone	€ 150.800,00
C. Istituto Geriatrico "C. Golgi" di Abbiategrasso	€ 97.800,00
D. Edificio Via Olmetto, 6 - Milano	€ 10.000,00
E. Stabili civili amministrati	€ 20.400,00
Totale	€ 396.600,00
TOTALE	€ 4.436.400,00
di cui oneri per la sicurezza	
A. Istituto Geriatrico "P. Redaelli" di Milano	€ 34840,00
B. Istituto Geriatrico "P. Redaelli" di Vimodrone	€ 16.480,00
C. Istituto Geriatrico "C. Golgi" di Abbiategrasso	€ 19.560,00
D. Edificio Via Olmetto, 6 - Milano	€ 2.440,00
E. Stabili civili amministrati	€ 12.212,00
F. Fondi rustici	€ 3.196,00
TOTALE ONERI	€ 88.728,00

L'Azienda si riserva il diritto, qualora per esigenze organizzative non riesca a riappaltare in tempo utile i lavori di manutenzione di cui al presente capitolato speciale, di prorogare la data di scadenza dell'Accordo Quadro in essere e degli appalti derivanti fino a sei mesi naturali e consecutivi, alle stesse condizioni economiche, senza che perciò l'Impresa possa rifiutarsi o pretendere indennizzi né compensi di sorta.

Art.3 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO E DEGLI APPALTI DERIVANTI

Il Dirigente

L'Appaltatore

L'importo complessivo dei lavori **a misura** posto a base d'asta dell'Accordo Quadro ammonta a € 5.545.500,00.= (al lordo del ribasso offerto in sede di gara) per **trenta mesi**, comprensivi di eventuale proroga di sei mesi, di cui € 110.910,00.= per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA nella misura di legge.

	€
Opere edili	
A. Istituto Geriatrico "P. Redaelli" di Milano	€ 947.250,00
B. Istituto Geriatrico "P. Redaelli" di Vimodrone	€ 401.750,00
C. Istituto Geriatrico "C. Golgi" di Abbiategrasso	€ 501.250,00
D. Edificio Via Olmetto, 6 - Milano	€ 50.000,00
E. Stabili civili amministrati	€ 464.250,00
F. Fondi rustici	€ 199.250,00
Totale	€ 2.564.250,00
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	
A. Istituto Geriatrico "P. Redaelli" di Milano	€ 647.750,00
B. Istituto Geriatrico "P. Redaelli" di Vimodrone	€ 213.750,00
C. Istituto Geriatrico "C. Golgi" di Abbiategrasso	€ 256.756,00
D. Edificio Via Olmetto, 6 - Milano	€ 45.000,00
E. Stabili civili amministrati	€ 132.500,00
Totale	€ 1.295.750,00
Impianti idricosanitari, cucine, lavanderie	
A. Istituto Geriatrico "P. Redaelli" di Milano	€ 435.500,00
B. Istituto Geriatrico "P. Redaelli" di Vimodrone	€ 226.000,00
C. Istituto Geriatrico "C. Golgi" di Abbiategrasso	€ 342.250,00
D. Edificio Via Olmetto, 6 - Milano	€ 45.000,00
E. Stabili civili amministrati	€ 141.000,00
Totale	€ 1.1189.750,00
Impianti termici e di condizionamento	
A. Istituto Geriatrico "P. Redaelli" di Milano	€ 147.000,00
B. Istituto Geriatrico "P. Redaelli" di Vimodrone	€ 188.500,00
C. Istituto Geriatrico "C. Golgi" di Abbiategrasso	€ 122.250,00
D. Edificio Via Olmetto, 6 - Milano	€ 12.500,00

E. Stabili civili amministrati	€ 25.500,00
Totale	€ 495.750,00
TOTALE	€ 5.545.500,00
di cui oneri per la sicurezza	
A. Istituto Geriatrico "P. Redaelli" di Milano	€ 43550,00
B. Istituto Geriatrico "P. Redaelli" di Vimodrone	€ 20.600,00
C. Istituto Geriatrico "C. Golgi" di Abbiategrasso	€ 24.450,00
E. Edificio Via Olmetto, 6 - Milano	€ 3.050,00
E. Stabili civili amministrati	€ 15.265,00
F. Fondi rustici	€ 3.995,00
TOTALE ONERI	€ 110.910,00

Art.3.A – Istituto Geriatrico "P. Redaelli" di Milano

L'importo complessivo (al lordo del ribasso offerto in sede di gara) dei lavori che possono essere ordinati nell'ambito dell'Accordo Quadro e che sono contabilizzati a misura, relativi a lavori di manutenzione edile, elettrica e agli impianti idrotermosanitari e di condizionamento, inerenti l'Istituto Geriatrico "P. Redaelli" di Milano ammonta a € 871.000,00.= annuali oltre IVA nella misura di legge, di cui € 17.420,00.= per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

	Colonna "A" Importo soggetto a ribasso d'asta	Colonna "B" Oneri della Sicurezza	Colonna "A+B" Importo Totale
Opere edili			
Importo annuale Istituto Geriatrico "P. Redaelli" di Milano	€ 371.322,00	€ 7.578,00	€ 378.900,00
Impianti elettrici			
Importo annuale Istituto Geriatrico "P. Redaelli" di Milano	€ 253.918,00	€ 5.182,00	€ 259.100,00
Impianti idrosanitari			
Importo annuale Istituto Geriatrico "P. Redaelli" di	€ 170.716,00	€ 3.484,00	€ 174.200,00
Impianti di riscaldamento e condizionamento			
Importo annuale Istituto	€ 57.624,00	€ 1.176,00	€ 58.800,00

Geriatrico "P. Redaelli" di Milano			
Totali			
TOTALE annuale	€ 853.580,00	€ 17.420,00	€ 871.000,00

Art.3.B – Istituto Geriatrico "P. Redaelli" di Vimodrone

L'importo complessivo (al lordo del ribasso offerto in sede di gara) dei lavori che possono essere ordinati nell'ambito dell'Accordo Quadro e che sono contabilizzati a misura, relativi a lavori di manutenzione edile, elettrica e agli impianti idrotermosanitari e di condizionamento, inerenti l'Istituto Geriatrico "P. Redaelli" di Vimodrone ammonta a € 412.000,00.= annuali oltre IVA nella misura di legge, di cui € 8.240,00= per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

	Colonna "A" Importo soggetto a ribasso d'asta	Colonna "B" Oneri della Sicurezza	Colonna "A+B" Importo Totale
Opere edili			
Importo annuale Istituto Geriatrico "P. Redaelli" di Vimodrone	€ 157.486,00	€ 3.214,00	€ 160.700,00
Impianti elettrici			
Importo annuale Istituto Geriatrico "P. Redaelli" di Vimodrone	€ 83.790,00	€ 1.710,00	€ 85.500,00
Impianti idrosanitari			
Importo annuale Istituto Geriatrico "P. Redaelli" di Vimodrone	€ 88.592,00	€ 1.808,00	€ 90.400,00
Impianti di riscaldamento e condizionamento			
Importo annuale Istituto Geriatrico "P. Redaelli" di Vimodrone	€ 73.892,00	€ 1.508,00	€ 75.400,00
Totali			
TOTALE annuale	€ 403.760,00	€ 8.240,00	€ 412.000,00

Art.3.C – Istituto Geriatrico "C. Golgi" di Abbiategrasso

L'importo complessivo (al lordo del ribasso offerto in sede di gara) dei lavori che possono essere ordinati nell'ambito dell'Accordo Quadro e che sono contabilizzati a misura, relativi a lavori di manutenzione edile, elettrica e agli impianti idrotermosanitari e di condizionamento, inerenti l'Istituto Geriatrico "C. Golgi" di Abbiategrasso ammonta a € 489.000,00.= annuali oltre IVA nella misura di legge, di cui € 9.780,00= per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

	Colonna "A" Importo soggetto a ribasso d'asta	Colonna "B" Oneri della Sicurezza	Colonna "A+B" Importo Totale
Opere edili			
Importo annuale Istituto Geriatrico "C. Golgi" di Abbategrasso	€ 196.490,00	€ 4.010,00	€ 200.500,00
Impianti elettrici			
Importo annuale Istituto Geriatrico "C. Golgi" di Abbategrasso	€ 100.646,00	€ 2.054,00	€ 102.700,00
Impianti idrosanitari			
Importo annuale Istituto Geriatrico "C. Golgi" di Abbategrasso	€ 134.162,00	€ 2.738,00	€ 136.900,00
Impianti di riscaldamento e condizionamento			
Importo annuale Istituto Geriatrico "C. Golgi" di Abbategrasso	€ 47.922,00	€ 978,00	€ 48.900,00
Totali			
TOTALE annuale	€ 479.220,00	€ 9.780,00	€ 489.000,00

Art.3.D – Edificio Via Olmetto 6, Milano

L'importo complessivo (al lordo del ribasso offerto in sede di gara) dei lavori che possono essere ordinati nell'ambito dell'Accordo Quadro e che sono contabilizzati a misura, relativi a lavori di manutenzione edile, elettrica e agli impianti idrotermosanitari e di condizionamento, inerenti l'Edificio di Via Olmetto 6 in Milano ammonta a € 61.000,00.= annuali oltre IVA nella misura di legge, di cui € 1.220,00.= per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

Il Dirigente

L'Appaltatore

	Colonna "A" Importo soggetto a ribasso d'asta	Colonna "B" Oneri della Sicurezza	Colonna "A+B" Importo Totale
Opere edili			
Importo annuale Via Olmetto 6	€ 19.600,00	€ 400,00	€ 20.000,00
Impianti elettrici			
Importo annuale Via Olmetto 6	€ 17.640,00	€ 360,00	€ 18.000,00
Impianti idrosanitari			
Importo annuale Via Olmetto 6	€ 17.640,00	€ 360,00	€ 18.000,00
Impianti di riscaldamento e condizionamento			
Importo annuale Via Olmetto 6	€ 4.900,00	€ 100,00	€ 5.000,00
Totali			
TOTALE annuale	€ 59.780,00	€ 1.220,00	€ 61.000,00

Art.3.E – Stabili civili amministrati

L'importo complessivo (al lordo del ribasso offerto in sede di gara) dei lavori che possono essere ordinati nell'ambito dell'Accordo Quadro e che sono contabilizzati a misura, inerenti lavori di manutenzione edile, elettrica e agli impianti idrotermosanitari e di condizionamento relativi agli Stabili civili amministrati ammonta a € 305.300,00.= annuali oltre IVA nella misura di legge, di cui € 6.106,00.= per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

	Colonna "A" Importo soggetto a ribasso d'asta	Colonna "B" Oneri della Sicurezza	Colonna "A+B" Importo Totale
Opere edili			
Importo annuale Stabili Civili Amministrati	€ 181.986,00	€ 3.714,00	€ 185.700,00
Impianti elettrici			
Importo annuale Stabili Civili Amministrati	€ 51.940,00	€ 1.060,00	€ 53.000,00
Impianti idrosanitari			
Importo annuale Stabili Civili Amministrati	€ 55.272,00	€ 1.128,00	€ 56.400,00
Impianti di riscaldamento e condizionamento			
Importo annuale Stabili Civili Amministrati	€ 9.996,00	€ 204,00	€ 10.200,00

Totali			
TOTALE annuale	€ 299.194,00	€ 6.106,00	€ 305.300,00

Art.3.F – Fondi rustici

L'importo complessivo dei lavori (al lordo del ribasso offerto in sede di gara) che possono essere ordinati nell'ambito dell'Accordo Quadro e che sono contabilizzati a misura, inerenti lavori di manutenzione edile relativi ai Fondi rustici amministrati ammonta a € 79.900,00.= annuali oltre IVA nella misura di legge, di cui € 1.598,00.= per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

Opere edili	Colonna "A" Importo soggetto a ribasso d'asta	Colonna "B" Oneri della Sicurezza	Colonna "A+B" Importo Totale
Importo annuale Fondi Rustici	€ 78.302,00	€ 1.598,00	€ 79.900,00

Art.4 – GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali tutte e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'Appaltatore è tenuto a presentare garanzia definitiva secondo quanto disposto dall'art. 103 del **Codice dei contratti pubblici** con le modalità di cui all'art.93 del **Codice dei contratti pubblici**.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio di concorrenti non ancora costituito, la cauzione deve essere intestata a tutti gli associati.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, oltre agli altri effetti di legge.

L'Azienda, qualora constatasse inadempienze agli obblighi assunti dalla Ditta Appaltatrice, ha la facoltà di incamerare la cauzione, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario, fatta salva ogni altra azione per gli ulteriori danni.

La garanzia è progressivamente svincolata, ai sensi dell'articolo 103 comma 5 del **Codice dei contratti pubblici**, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'iniziale importo garantito previsto dalla normativa vigente. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

L'esecutore dei lavori è altresì obbligato, ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del **Codice dei contratti pubblici**, a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni

Il Dirigente

L'Appaltatore

prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall'**Azienda** a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza di assicurazione, stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve anche assicurare l'Azienda contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) nel corso dell'esecuzione dei lavori. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

I massimali della copertura assicurativa non devono essere inferiori:

- relativamente alle opere oggetto dell'Accordo Quadro: all'importo di aggiudicazione;
- relativamente alle opere esistenti: a € 2.000.000,00.=;
- relativamente alle opere di demolizione e sgombero: a € 200.000,00.=.

L'importo deve essere integrato in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'affidatario dell'Accordo Quadro.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad € 500.000,00.=.

In relazione alle garanzie, franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

Le garanzie prestate dall'Affidatario coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Affidatario sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48, comma 5 e dell'articolo 103 comma 10 del **Codice dei contratti pubblici**, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Per gli interventi e/o lavorazioni relativamente ai quali è richiesto un periodo di garanzia, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del **Codice dei contratti pubblici**, le polizze sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o regolare esecuzione. Le polizze devono tenere indenne l'**A.S.P.** da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Qualora la ditta non ottemperi a quanto richiesto nel termine previsto senza giustificato motivo, la Stazione Appaltante, previa opportuna diffida e remissione in termini, ha la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione, procedendo ad incamerare la cauzione

provvisoria, riservandosi eventuali ulteriori azioni a risarcimento dei danni subiti.

L'Azienda ha facoltà, quindi, di procedere all'aggiudicazione nei confronti dei successivi classificati in graduatoria.

Il pagamento della rata a saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o regolare esecuzione e l'assunzione del carattere definitivo del medesimo.

Art.5 - SPESE CONTRATTUALI E TASSE

Tutte le spese e tasse relative alla stipula dell'Accordo Quadro e dei contratti relativi agli appalti derivanti inerenti e dipendenti, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto di Accordo Quadro quanto se posteriori, sono a carico dell'impresa assuntrice, compresi i diritti ed i compensi notarili, di segreteria e di copia dei disegni e le tasse di registro e di bollo principali (sull'ammontare presunto) e complementari (sull'ammontare definitivo dell'appalto) e tutte le altre prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Inoltre, qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, importi e tasse di cui al presente articolo, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Aggiudicatario e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato Generale d'Appalto.

Per tutto quanto non è qui tassativamente indicato si fa espressamente richiamo al Capitolato Generale d'Appalto per quanto ancora in vigore.

Art.6 - ALTRE SPESE A CARICO DELL'IMPRESA

Sono altresì a esclusivo e totale carico della ditta aggiudicataria dell'Accordo Quadro e degli appalti derivanti e compresi nei prezzi di appalto:

- la tassa per le eventuali occupazioni di suolo pubblico; per l'ottenimento di licenze tecniche per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- tutto quanto previsto dall'articolo 24 del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'emolumento per le prestazioni professionali (parcelle a carico dell'Impresa) relative allo svolgimento dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva (quando necessario secondo le vigenti disposizioni di legge);
- i piani operativi della sicurezza;
- l'emolumento per le prestazioni di progettazione, direzione lavori strutturali, collaudi statici, necessari per l'esecuzione di interventi richiesti dalle **D.L.**;

- gli oneri per il trasferimento del personale sul luogo di lavoro;
- le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, della consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione; in particolare l'Appaltatore deve provvedere con ogni spesa a proprio carico (qualora previsto) alla vidimazione e alla bollatura dei registri di contabilità presso gli Uffici della Camera di Commercio.

La Stazione Appaltante si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti sopraindicati, richiedendo all'Appaltatore il preventivo deposito delle somme all'uopo occorrenti o trattenendo le stesse dagli stati di avanzamento in corso d'opera (nel caso delle parcelle dei professionisti).

Art.7 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI RELATIVI AGLI APPALTI DERIVANTI

Fanno parte integrante dell'Accordo Quadro e dei contratti relativi agli appalti derivanti:

- a) l'offerta dell'Appaltatore corredata di tutti i prescritti documenti indicati nel disciplinare di gara;
- b) il Capitolato Speciale d'Appalto con allegati;
- c) il Capitolato Generale d'Appalto per quanto ancora in vigore;
- d) l'elenco prezzi COMUNE DI MILANO edizione 2018;
- e) il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze;
- f) i Piani di Sicurezza e Coordinamento che dovesse rendersi necessario in corso d'opera.

Art.8 - STIPULAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEGLI APPALTI DERIVANTI

Ove l'Impresa nel termine di 20 (venti) giorni dalla data indicata dalla Stazione appaltante non si sia presentata alla stipulazione dell'Accordo Quadro o dei derivanti appalti nel giorno all'uopo stabilito, la Stazione Appaltante, dopo avere assegnato un ulteriore termine inderogabile per la sottoscrizione dell'atto, può disporre la risoluzione per inadempimento, riservandosi di chiedere il risarcimento danni secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative.

I contratti relativi agli appalti derivati dall'Accordo sono stipulati, in relazione alle necessità della Stazione Appaltante, per l'esecuzione di lavori presso i gruppi di complessi edilizi e per gli importi indicati nel presente capitolato rapportati a 24 mesi. Qualora l'Azienda ordini l'esecuzione di un appalto derivante dall'Accordo, provvede a notificare all'Impresa aggiudicataria dell'Accordo l'appalto che intende stipulare (complesso edilizio, importo d'appalto) invitandola a sottoscrivere il relativo contratto e, successivamente alla stipulazione

Il Dirigente

L'Appaltatore

del contratto, a rimborsare le spese amministrative e di contratto.

Con la stipula del contratto l'aggiudicatario dichiara:

- a) di aver preso conoscenza delle strutture e degli impianti presso cui le opere vanno eseguite e di aver accertato le condizioni in cui andranno svolti i lavori;
- b) di aver accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali e delle apparecchiature di utilizzo più comune da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;
- c) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze e gli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali quanto sul costo della mano d'opera, dei noli, dei trasporti, degli oneri e obblighi di cui ai successivi articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto, con particolare riferimento all'articolo 24;
- d) di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- e) di aver considerato che nell'offerta è ricompreso ogni costo per l'esecuzione di tutte le opere provvisoriale e dei vari D.P.I. necessari alla produzione del lavoro in condizione di sicurezza per i lavoratori conformemente alle vigenti normative (D.Lgs. n.81/08) ed in conformità all'apposito piano di sicurezza e di coordinamento che dovesse essere necessario redigere.

L'Appaltatore non può quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile.

Con l'accettazione dell'Accordo Quadro la ditta aggiudicataria dell'Accordo dichiara implicitamente di avere la possibilità e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli appalti derivanti dall'Accordo secondo i migliori precetti dell'arte, con i più aggiornati sistemi manutentivi e costruttivi, in grado pertanto di operare nel rispetto dei tempi esecutivi.

Inoltre, la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e di tutti i documenti facenti parte di questo, da parte dell'aggiudicatario, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza del Codice, del Regolamento e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici e di incondizionata loro accettazione, nonché dell'accettazione delle specifiche procedure riguardanti l'esecuzione e la contabilizzazione delle opere nonché delle prestazioni e somministrazioni facenti parte dell'Accordo Quadro, tutte riportate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nei suoi allegati.

Il Dirigente

L'Appaltatore

In particolare l'Appaltatore, all'atto della firma del contratto accetta per iscritto, a norma degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge.

Art.9 - RAPPRESENTANZA UNICA IN CASO DI PIÙ APPALTATORI - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Ove più imprese si associno per assumere appalti, le stesse sono obbligate solidamente di fronte all'Azienda di Servizi alla Persona e devono delegare una di esse, quale rappresentante per tutto quanto si riferisce all'esecuzione del contratto, comprese le liquidazioni dei conti ed esazioni di somme.

Deve l'Appaltatore eleggere il proprio domicilio nella Provincia di Milano e mantenerlo per tutta la durata del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del codice civile e dell'articolo 30 del codice di procedura civile.

Presso tale indirizzo la Stazione Appaltante e la Direzione Lavori (D.L.) in ogni tempo, possono indirizzare ordinazioni, comunicazioni relative all'esecuzione dei lavori e notificare atti giudiziari.

ART.10 - MODIFICAZIONI DELL'ASSETTO SOCIETARIO

La ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale sopravvenuta modificazione degli assetti proprietari e della struttura di impresa, ovvero degli organismi tecnici e/o amministrativi.

Art.11 - RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario esegue i lavori sotto la propria responsabilità, assumendosi tutte le conseguenze nei confronti della Committente e di terzi. Pertanto è in obbligo di adottare, nell'esecuzione dei lavori, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e di terzi (in particolare per il personale, gli ospiti ed i visitatori degli Istituti Geriatrici, e per gli inquilini), nonché per evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

L'Appaltatore è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle strutture immobiliari oggetto dell'Accordo Quadro, ai beni mobili presenti e alle persone.

Art.12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Non può l'Appaltatore, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro, cedere ad altri, in tutto od in parte, l'Accordo Quadro o i contratti relativi agli appalti derivanti, e procedere a subappalti senza il preventivo assenso dell'Azienda. Ciò accadendo è in facoltà dell'Azienda di ritenere

Il Dirigente

L'Appaltatore

risolto di pieno diritto i rapporti contrattuali in corso ai sensi dell'articolo 1458 del Codice Civile, salvo diritto di risarcimento dei danni.

Art.13 - SUBAPPALTO

Ove il subappalto dovesse essere utilizzato, si devono rispettare scrupolosamente le norme e le innovazioni introdotte in tale istituto dall'articolo 105 del **Codice dei contratti pubblici**, sia per quanto concerne i requisiti che debbono possedere le imprese subappaltatrici, sia per quanto riguarda le norme procedurali da rispettare, sia ancora per i limiti massimi entro i quali l'importo del subappalto deve essere contenuto, sia infine per le condizioni da praticare ed i successivi adempimenti da rispettare per l'esercizio dei necessari controlli.

Nel caso di subappalto, l'Appaltatore aggiudicatario dell'Accordo Quadro, resta comunque ugualmente il solo ed unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante, dell'esecuzione dei lavori appaltati e dei rapporti con le ditte autorizzate al sub-appalto o al sub-affidamento, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Qualora durante l'esecuzione, la Stazione Appaltante risulti insoddisfatta delle modalità di esecuzione dei lavori, può, in qualsiasi momento, con motivata comunicazione, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o di proroghe per l'esecuzione dei lavori. L'Impresa aggiudicataria dei lavori, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, deve procedere immediatamente all'allontanamento del subappaltatore o del cottimista.

Al fine dell'autorizzazione dell'ingresso in cantiere del subappaltatore, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante la dichiarazione di avvenuta verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa subappaltatrice ai sensi dell'articolo 90 comma 9 e dell'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 completa della relativa documentazione. La documentazione relativa alla verifica dell'idoneità tecnico – professionale deve essere trasmessa alla Stazione Appaltante almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori subappaltati per la verifica da parte del Coordinatore dell'Esecuzione.

L'Impresa che chiede l'autorizzazione ad avvalersi del subappalto o del cottimo deve presentare alla Stazione Appaltante apposita e documentata domanda corredata dalle dichiarazioni e documentazione attestante i requisiti di cui all'articolo 105 del **Codice dei contratti pubblici**.

Ad ogni stato d'avanzamento lavori l'Appaltatore trasmette al Responsabile del Procedimento

dichiarazione attestante il pagamento delle retribuzioni del personale del subappaltatore. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale del subappaltatore, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'**Azienda** paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del **Codice dei contratti pubblici**.

Per tutti i sub-contratti che non sono subappalti di cui all'articolo 105 comma 2 del **Codice dei contratti pubblici** e per l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi di cui all'art.105 comma 3 del **Codice dei contratti pubblici**, l'Appaltatore deve scrupolosamente rispettare le specifiche disposizioni normative, assumendosi ogni responsabilità in atto a quanto viene dichiarato ed al rispetto dell'esercizio dei lavori segnalati e quant'altro ricadente in capo all'Appaltatore. Prima dell'ingresso in cantiere, la Ditta Appaltatrice deve segnalare alla Stazione Appaltante quanto segue:

- dichiarazione dell'Appaltatore di valersi dell'articolo 105 comma 2 secondo periodo e comma 3 del **Codice dei contratti pubblici**;
- nominativo e recapito delle ditte sub-contrattiste;
- oggetto e importo lavori in sub-affidamento;
- idonea attestazione SOA o equivalente;
- copia libro unico del lavoro relativamente alle maestranze che opereranno in cantiere;
- dichiarazione di avvenuta verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa sub-contrattista ai sensi del D.lgs. 81/2008 articolo 90 comma 9 e allegato XVII corredata dalla relativa documentazione;
- dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al D.M. 37/2008 e regolamento di attuazione, in caso d'esecuzione di lavori impiantistici ricadenti nell'ambito di applicazione della Legge.

Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 105 del **Codice dei contratti pubblici**, le categorie di lavoro presenti in progetto, oltre a quella prevalente, sono quelle riassunte nel disciplinare di gara.

Relativamente ai pagamenti dei lavori svolti da eventuali subappaltatori effettuati direttamente dall'Aggiudicatario, lo stesso è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante,

entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti con l'indicazione delle eventuali ritenute a garanzia effettuate e l'importo relativo agli oneri per la sicurezza. Qualora l'Appaltatore non provveda nei termini, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Affidatario.

Art.14 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Le **D.L.** e il Responsabile Unico del Procedimento (**R.d.P.**), nonché il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e esecuzione di cui al D.lgs.81/08, qualora sia necessaria la nomina, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Art.15 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO

L'accordo quadro e gli appalti derivanti sono regolati, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale e per quanto non sia in contrasto con le norme dello stesso, anche:

- decreto ministeriale n°145 del 19 aprile 2000 "Capitolato generale dei lavori pubblici", per gli articoli ancora in vigore (**Capitolato generale d'appalto**);
- decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 "Codice dei contratti pubblici" (**Codice dei contratti pubblici**);
- decreto del Presidente della Repubblica n°207 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per quanto ancora in vigore (**Regolamento**);
- Linee Guida ANAC emanate o che sono emanate nel corso della durata contrattuale;
- Decreti Attuativi di cui al **Codice dei contratti pubblici** emanati o che sono emanati nel corso della durata contrattuale.

L'Appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza di:

- a) decreto legislativo 16/06/2017 n. 106 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE";

- b) criteri minimi ambientali adottati con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con particolare riferimento al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici";
- b) D.Lgs. n° 37/2008 ed eventuali modifiche o integrazioni successive;
- c) D.Lgs.81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- d) Legge n.10/1991 e relativi decreti d'attuazione ed eventuali modifiche o integrazioni successive e della normativa regionale in materia;
- c) tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni;
- e) disposizioni in genere in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- f) normativa in materia di antincendio;
- g) Norme UNI e CEI;
- h) tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'Accordo Quadro in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti Autorità governative, regionali, provinciali, comunali, dalle Amministrazioni aventi titolo che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, l'Appaltatore non può accampare alcun diritto o ragione contro la Stazione Appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente Capitolato;
- i) per quanto riguarda l'impiego di materiali o apparecchiature per i quali non si abbiano norme ufficiali, l'Appaltatore su richiesta delle **D.L.**, è tenuto all'osservanza delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici, ovvero in mancanza di precise disposizioni, si può ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistono, anche di provenienza estera;
- j) leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, o che siano emanati durante l'esecuzione dei lavori, relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e la vecchiaia, la disoccupazione involontaria, agli assegni familiari, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sulla assunzione della manodopera locale, degli invalidi di guerra, mutilati civili, orfani di guerra, ecc..

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc., che possono essere emanati durante l'esecuzione dei lavori e riguardino la corretta

esecuzione dei lavori sia di tipo edile che impiantistico nello specifico opere idrauliche e l'impiego, installazione delle opere elettriche e quant'altro attinente ai lavori.

In caso di discordanza tra gli elaborati riguardanti ciascun intervento, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro viene eseguito e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto della finalità del contratto e dei risultati ricercati nell'ambito di ciascun intervento; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

TITOLO II – NORME GENERALI RELATIVE AGLI APPALTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO

Art.16 - DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Salvo eventuali variazioni che possono essere disposte dalla Stazione Appaltante ai sensi del **Codice dei contratti pubblici**, le opere da realizzare nell'ambito degli appalti derivanti dal presente Accordo Quadro sono relative alle disposizioni che sono impartite dalle **D.L.** e dalle specifiche contenute nell'Accordo Quadro e negli elaborati allegati, in particolare:

- SPECIFICHE TECNICHE OPERE EDILI – allegato A;
- SPECIFICHE TECNICHE OPERE ELETTRICHE – allegato B.1, B.2, B.3, B.4.1, B.4.2, B.4.3;
- SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTI IDROTERMOSANITARI, FOGNARI E DI CONDIZIONAMENTO – allegato C.1, C.2.1, C.2.2;
- ELENCO PREZZI COMUNE DI MILANO ANNO 2018;
- CAPITOLATO GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE approvato con D.M. 19 aprile 2000 n.145, per quanto ancora in vigore.

I lavori che possono essere ordinati dall'Azienda tramite le **D.L.**, riguarderanno in linea di massima le principali categorie che si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Opere e interventi di manutenzione relativi a interventi edili:

- Scavi, demolizioni, movimentazione materiali (con mezzi meccanici e a mano);

- Opere di fondazione;
- Opere murarie in genere;
- Opere in c.a., acciaio, ecc., per strutture in elevazione e interventi vari;
- Opere relative sottofondi, intonaci, rivestimenti;
- Opere relative a sistemazioni aree esterne e aree a verde;
- Opere fognarie (compreso spurghi con autobotte e idropulitrice);
- Opere da serramentista (finestre, porte, ecc.);
- Opere da fabbro;
- Opere da gessista/controsoffittatore;
- Opere da impermeabilizzatore e coibentatore;
- Opere da lattoniere;
- Opere da pavimentista;
- Opere da posatore di pavimenti resilienti;
- Opere da vetraio;
- Opere da falegname;
- Opere da imbianchino e verniciatore;
- Opere di assistenza edile agli impianti;
- Opere stradali;
- Trasporti e movimentazione masserizie;
- Piccole riparazioni di arredi.

Opere e interventi di manutenzione relativi ad impianti elettrici:

- Opere e interventi di manutenzione su cabine ricevitori e trasformazione, rete M.T., B.T., quadri power center, ausiliari (soccorrenti), rifasatori, UPS, inverter, ecc.;
- Opere e interventi di manutenzione apparecchiature e rete elettrica primaria;
- Opere e interventi di manutenzione apparecchiature e rete elettrica secondaria;
- Opere e interventi di manutenzione quadri elettrici di qualsiasi tipo;
- Opere e interventi di manutenzione impianti di illuminazione normale e di emergenza;
- Opere e interventi di manutenzione impianti di segnalazione allarme e correnti deboli in genere (compresi sistema di controllo accessi, video-sorveglianza, diffusione sonora, chiamata infermiere, rivelazione fumi, comunicazione interfonica impianti ascensore, ecc.);

- Opere e interventi di manutenzione di impianti telefonici, citofonici e televisivi;
- Opere e interventi di manutenzione di impianti trasmissione dati;
- Opere e interventi di manutenzione su gruppi elettrogeni e relativi impianti di soccorso;
- Opere e interventi di manutenzione impianti elettrici locali e ambienti speciali (locali medici, ambulatori, radiologia, laboratori analisi, palestre, ecc.);
- Misure e verifiche, secondo le periodicità di legge, di impianti, locali e apparecchiature elettriche (es. interruttori differenziali, rete di terra, locali medici, ecc.).

Opere e interventi di manutenzione su impianti idrotermosanitari e di condizionamento:

- Opere e interventi di manutenzione impianti idrotermosanitari (idrici, riscaldamento, antincendio, gas, ecc.);
- Opere e interventi su apparecchi pressurizzazione acqua potabile;
- Opere e interventi di manutenzione impianti di condizionamento (impianti centralizzati comprese macchine trattamento aria, frigo, evaporatori, regolazione, unità locali di trattamento aria ecc.; impianti autonomi, ecc.);
- Opere e interventi di manutenzione reti fognarie (interventi con ditta specializzata con autobotte e idropulitrice, interventi vari su reti fognarie);
- Opere e interventi di manutenzione impianti di sollevamento acque chiare e nere;
- Opere di bonifica e sanificazione impianti (canali aerazione, impianti idrici, ecc.);
- Opere e interventi di manutenzione su impianti di antincendio, impianti di surpressione e spegnimento automatico;
- Verifiche di tiraggio canne fumarie.

Art.17 – INTERVENTI RICHIESTI

Gli interventi di cui ai singoli contratti derivanti dall'Accordo Quadro non sono predeterminati nel numero, nella tipologia e nell'importo, ma sono quelli necessari in base alle esigenze che sono stabilite dalla Stazione Appaltante. Ciascuna richiesta manutentiva viene individuata di volta in volta ed attuata, salvo interventi urgenti e contingenti o emergenze.

Pertanto la produzione dei contratti derivanti non è riferibile ad un cronoprogramma dei lavori, ma è conseguente alla esecuzione dei lavori ordinati dalle **D.L.** La produzione attesa è conseguenza dei lavori ordinati ed eseguiti dall'Appaltatore e quindi contabilizzati, senza che possa pertanto essere invocato da questi, presunta mancata produzione in relazione alle disponibilità economiche dell'Accordo Quadro o degli appalti derivanti secondo una

ripartizione su base mensile dell'importo presunto dei lavori.

Sono compresi nell'Accordo Quadro tutti i lavori, le prestazioni, i mezzi di cantiere, le attrezzature, le forniture e le provviste necessarie per dare ciascun lavoro ordinato completamente compiuto, secondo le condizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, considerando che i lavori richiesti sono spesso condizionati dalle necessità, spesso imprevedibili, che si evidenziano durante il corso del presente appalto e per i quali non sono definibili ed elaborabili a priori progetti esecutivi. La Stazione Appaltante tramite le **D.L.** fornisce all'Appaltatore le informazioni tecniche progettuali qualitative e quantitative utili al fine della definizione dell'intervento ordinato.

In relazione ai lavori da eseguire, il **R.d.P.** procede, quando necessario e con eventuali oneri a carico della ditta, a:

- acquisire le eventuali autorizzazioni necessarie (Comune, ATS, VVF, ecc.);
- verificare se ricorrano le condizioni previste dal D.Lgs.81/08 e s.m.i., tra cui in particolare la verifica della avvenuta nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, l'avvenuta predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e dei Piani Operativi della Sicurezza (quando necessario) e la nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva;
- valutare la relativa documentazione (che è predisposta dall'Appaltatore), in relazione alla complessità dell'intervento.

Art.18 – SERVIZIO INFORMATIVO CON REGISTRAZIONE ATTIVITA' E REPORTING

Tutte le operazioni inerenti le attività d'appalto devono essere gestite dall'Appaltatore in maniera informatica, consentendo alla Stazione Appaltante di effettuare il controllo in tempo reale dell'esecuzione delle attività. In particolare l'Appaltatore deve fornire, con onere economico a proprio carico, previa accettazione della Stazione Appaltante, un sistema integrato per la gestione del flusso delle richieste di manutenzione, dei reporting degli interventi eseguiti e della gestione contabile associata, ripartita in base agli ordini di lavoro, tipo di manutenzione, centro di costo, compatibile con i sistemi informatici della Stazione Appaltante (sistema informativo web STR Pla.Net).

Il sistema informativo deve permettere:

- il collegamento con l'Ufficio di Direzione Lavori via telematica per ricevere gli ordini di lavoro;
- la registrazione a cura dell'Appaltatore, almeno settimanale, dei rapporti di lavoro

Il Dirigente

L'Appaltatore

(numero operai e loro professionalità, provviste, mezzi d'opera, da lavoro e di trasporto, corredati dalle relative bolle), tramite il modulo LOST.PLAMANLIB "Contabilità Brogliaccio" del sistema informativo web STR Pla.Net, che deve essere fornito dall'Appaltatore a sua cura e spese;

- la contabilizzazione dei lavori in base ai prezziari contrattuali.

L'archivio generale di tutto il materiale relativo ai lavori è allestito nell'Ufficio di Direzione Lavori.

Art.19 – REGISTRO DEGLI INTERVENTI

Tutti i lavori eseguiti devono essere contestualmente riportati su appositi registri, a cura del Responsabile Tecnico della Ditta; i registri devono essere predisposti a cura dell'Impresa sulla base dei modelli che sono trasmessi prima dell'inizio dei lavori dall'Area Tecnica e Servizi Manutentivi.

Art.20 – CALL CENTER, REPERIBILITA', URGENZE, EMERGENZE

L'Accordo Quadro prevede che, contestualmente alla consegna dei lavori, l'Appaltatore deve mettere a disposizione (o istituire qualora non ne fosse già dotato) della Stazione Appaltante un apposito "Call Center" che funga da centro di ricezione e gestione delle chiamate per tutti i giorni dell'anno (compresi giorni festivi e prefestivi), 24 ore su 24.

Tale "Call Center" ha un numero telefonico (verde o urbano), un numero di fax e una casella e-mail dedicati per gestire le seguenti attività:

- a) ricezione e smistamento di segnalazioni e di richieste di intervento;
- b) richieste relative allo stato delle segnalazioni di anomalie e degli eventuali interventi conseguenti, in corso o programmati;
- c) richieste di chiarimento sui lavori oggetto del presente capitolato;
- d) gestione dei solleciti;
- e) gestione dei reclami.

Ad ogni chiamata ricevuta, l'operatore del "Call Center" deve assegnare un numero progressivo alla chiamata e classificare la chiamata tra le tipologie di cui sopra (a, b, c, d, e).

Nel caso di chiamata per cui sia richiesto un intervento di tipo a), l'utente concorda con l'operatore del "Call Center" il tipo di intervento da eseguire, la data di effettuazione richiesta, la priorità dell'intervento stesso; il tutto è formalizzato a cura dell'operatore del "Call Center" stesso.

Sono previsti i seguenti livelli di priorità:

- Priorità 1 - Emergenza – Individua interventi che devono essere immediati, al fine di

affrontare situazioni di emergenza, con i tempi di intervento richiesti al successivo paragrafo "Servizio di Reperibilità". La priorità è assoluta su qualsiasi altro lavoro, compreso orario notturno. Tempo di invio immediato e comunque inferiore a ore 1. La richiesta di intervento può avvenire su disposizione verbale, telefonica, fax, posta elettronica, da parte della D.L. o suo assistente o da addetto dell'Azienda reperibile o dal Dirigente dell'Area Tecnica e suoi collaboratori.

- Priorità 2 - Urgenza – Individua interventi che devono essere effettuati, scaturiti a fronte di segnalazione, con urgenza entro un arco temporale di 12 ore rispetto alla data/orario di comunicazione, in qualsiasi condizione operativa, anche in orario diverso dal normale orario di lavoro, compreso notturno e / o festivo. La richiesta di intervento può avvenire su disposizione verbale, telefonica, telefax o telematica da parte della **D.L.** o suo assistente o da addetto dell'Azienda reperibile o dal Dirigente del Settore Tecnico e suoi collaboratori.
- Priorità 3 – Ordinaria – Individua interventi manutentivi che richiedono un intervento di tipo ordinario che possono essere effettuati iniziati entro le 48 ore dall'ora di comunicazione ed effettuate nei modi e secondo le tempistiche che sono concordate con la **D.L.**. La richiesta di intervento può avvenire su disposizione verbale, telefonica, telefax o telematica da parte della **D.L.** o del Direttore del Settore Tecnico.
- Priorità 4 - Programmabile – Individua interventi di tipo programmato relativi sia a manutenzioni programmate che periodiche e / o cicliche che possono essere effettuati in un arco temporale da concordare con la **D.L.**. Gli interventi richiesti devono essere effettuati nei modi e secondo le disposizioni che sono impartite dalla **D.L.**. Le **D.L.** possono comunque sempre richiedere tramite specifici Ordini di lavoro l'esecuzione di lavori e interventi di manutenzione, a seguito delle esigenze e delle priorità stabilite dalla Stazione Appaltante, definendo tempi e modi di esecuzione.

Al "Call Center" è inoltre demandata la registrazione di eventuali segnalazioni effettuate tramite fax o e-mail.

I termini di erogazione dei servizi, e quindi la priorità, decorrono dalla data/ora di registrazione della segnalazione.

Mensilmente, l'Appaltatore deve trasmettere alle **D.L.** un report delle chiamate pervenute il mese precedente, nel quale sono elencate le chiamate con data e ora di ricevimento, il nominativo della persona che ha effettuato la chiamata e di chi l'ha ricevuta presso il "Call Center", il problema lamentato, data e ora di intervento da parte del personale tecnico dell'Impresa, l'esito dell'intervento. Il report va consegnato improrogabilmente entro la prima

Il Dirigente
L'Appaltatore

decade del mese successivo a quello di rilevamento; per ogni giorno di ritardo nella consegna è applicata una penale pari a € 100,00.=.

Il Responsabile Tecnico o l'Assistente Tecnico deve segnalare tempestivamente e con continuità alle **D.L.** o, in sua assenza, ai Capi Officina, le segnalazioni pervenute al "Call Center".

Nel caso di chiamata per cui sia richiesto un intervento di tipo a), qualora le **D.L.** approvino l'intervento necessario, deve essere redatto un ordine di lavoro che diventa il documento operativo per la gestione delle attività.

L'onere economico del Call Center è compensato nei prezzi di elenco relativi ai lavori che sono ordinati. Pertanto non viene riconosciuto alcun onere aggiuntivo all'Impresa oltre alle opere che sono contabilizzate dal **D.L.**.

Le chiamate per gli interventi programmati urgenti vengono effettuate, di norma, nell'ambito del normale orario di lavoro. Nel caso di assoluta e comprovata necessità ed urgenza valutata univocamente dalle **D.L.**, la ditta è tenuta a prestare le proprie opere anche al di fuori del normale orario di lavoro, nelle ore notturne e nei giorni festivi e prefestivi. La ditta deve pertanto essere reperibile durante tutto l'arco dell'anno anche nei giorni prefestivi e festivi per ventiquattro ore al giorno, con tecnici e maestranze in grado di intervenire sia per esigenze edili sia per esigenze impiantistiche.

La reperibilità può pertanto essere prestata in particolare per emergenze derivanti dagli impianti elettrici, idrotermosanitari e di condizionamento, ma comunque anche per le opere relative alla categoria prevalente. L'onere economico per il servizio di reperibilità è compensato nei prezzi di elenco prezzi e nulla è dovuto oltre a quanto contabilizzato per l'esecuzione dei lavori richiesti.

Anche al fine della gestione delle problematiche in questione, l'aggiudicatario segue quanto oltre previsto.

L'Impresa deve garantire la reperibilità per tutta la durata dell'appalto, sia in ore notturne che in giorni festivi e prefestivi entro un'ora dalla chiamata, del Responsabile Tecnico e di almeno un operaio specializzato, per ogni categoria di lavoro (edile, impianti idrotermosanitari e di condizionamento, impianti elettrici) per eventuali interventi di emergenza. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa deve comunicare il nominativo delle persone addette al servizio di reperibilità e il numero telefonico per l'inoltro delle comunicazioni. Il servizio di reperibilità è da intendersi remunerato con i prezzi degli articoli in elenco (il servizio pertanto non viene remunerato oltre alle voci che sono contabilizzate per i lavori ordinati ed eseguiti),

vengono pertanto contabilizzate solo le ore di manodopera conseguente alle uscite, oltre a eventuali noli, materiali, ecc.

A seguito della chiamata al Call Center, che può essere effettuata dai **D.L.** o dal personale preposto presso gli istituti, la sede legale o i complessi edilizi, il personale dell'Impresa deve presentarsi per l'intervento di emergenza entro 1 (una) ora dall'inoltro della chiamata, con un tecnico specializzato in relazione alle richieste di interventi in emergenza con la necessaria dotazione di attrezzi da lavoro.

Qualora l'inconveniente non sia facilmente individuabile o rimosso dal personale di pronto intervento, e le **D.L.** ravvisino situazioni di particolare gravità, deve essere reperibile il Responsabile Tecnico dell'Impresa il quale deve a sua volta presentarsi sull'impianto entro 1 (una) ora dalla chiamata sia in orario diurno che notturno.

Qualora necessario, il Responsabile Tecnico della Ditta deve far intervenire entro l'ora successiva una squadra di maestranze specifica per risolvere l'intervento necessario (intervento di emergenza, immediato, urgente).

Relativamente all'Istituto Geriatrico "P. Redaelli" di Vimodrone e all'Istituto Geriatrico "C. Golgi" di Abbiategrasso, in caso di fermo della centrale termica, tutti i giorni dell'anno, festivi e feriali, 24 ore su 24, deve essere inviato entro 1 (una) ora dalla richiesta, personale specializzato per verifiche e accertamenti e per provvedere all'esecuzione degli interventi necessari a consentire il ripristino del funzionamento degli impianti.

Deve inoltre essere disponibile su richiesta della **D.L.** per le centrali termiche e di condizionamento dell'Istituto Geriatrico "P. Redaelli" di Vimodrone e dell'Istituto Geriatrico "C. Golgi" di Abbiategrasso:

- un conduttore di generatori termici di grado adeguato alle caratteristiche della centrale (impianto di produzione di acqua calda, potenzialità maggiore di 200.000 kcal/h);
- un conduttore di impianti di climatizzazione di provata esperienza, dotato di elevata capacità tecnica e in grado di assolvere alle proprie mansioni in piena autonomia;

dalle ore 8.00 alle ore 16.15 di tutti i giorni dell'anno, festivi e feriali, per il tempo necessario a garantire la copertura del turno.

Art.21 – RESPONSABILE DI COMMESSA, RESPONSABILI TECNICI, ASSISTENTI TECNICI

L'Impresa deve, prima dell'avvio dei lavori, nominare un proprio Responsabile di Commessa che assume la responsabilità dell'esecuzione dei lavori e di interfaccia con l'Azienda per quanto attiene i rapporti contrattuali.

I lavori devono essere obbligatoriamente diretti da un Responsabile Tecnico dell'Impresa che deve possedere almeno il titolo di studio di laurea in ingegneria o titolo equipollente oppure geometra o titolo equipollente, previa verifica di idoneità da parte del responsabile del Procedimento. Deve essere coadiuvato da Tecnici Assistenti che seguono direttamente i lavori e che devono possedere, nel caso di lavori edili, il titolo di geometra, nel caso di lavori idrotermosanitari e di condizionamento, il diploma di P.I. termotecnico, nel caso di lavori elettrici, il diploma di P.I. elettrotecnico, o comunque titoli equipollenti. I nominativi e i curricula devono essere trasmessi all'Area Tecnica e Servizi Manutentivi entro dieci giorni dalla data di aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, per approvazione. Solo su approvazione preventiva dell'Azienda e in base alla professionalità e all'esperienza maturata, il Responsabile Tecnico dell'impresa può essere munito di diploma, fermo restando l'obbligo di avvalersi degli Assistenti specialisti sopra indicati.

L'onere economico del Responsabile Tecnico dei Lavori e degli Assistenti è compensato nei prezzi di elenco relativi ai lavori che sono ordinati. Pertanto non viene riconosciuto alcun onere aggiuntivo all'Impresa oltre alle opere che sono contabilizzate dalle **D.L.**.

Il Responsabile Tecnico e gli Assistenti devono garantire l'efficienza, l'efficacia e la sicurezza dei lavori svolti, dei quali rimangono comunque responsabili e devono inoltre assicurare la propria presenza sui luoghi oggetto di lavori sia su richiesta dell'Ufficio di Direzione Lavori, sia ogni volta che la tipologia delle lavorazioni da eseguire per complessità o difficoltà lo richieda.

Tali figure sono le uniche titolate a dare ordini e disposizioni alle maestranze messe in campo dall'Appaltatore nell'ambito del presente appalto, salvo nel caso le maestranze siano direttamente gestite dalle **D.L.**, come nel caso del "Presidio Tecnologico Fisso".

Il Responsabile Tecnico e gli Assistenti, in base alle modalità di ricezione delle richieste di intervento e di pianificazione degli interventi manutentivi, devono provvedere, in funzione della qualità delle stesse, a organizzare numericamente e qualitativamente i componenti delle squadre di lavoro in accordo con le **D.L.**.

L'Appaltatore deve inoltre garantire l'esecuzione dei lavori, con continuità, con la presenza di un preposto formato ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008.

Art.22 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL RESPONSABILE TECNICO

Al Responsabile Tecnico e, eventualmente, ai suoi assistenti, competono i seguenti compiti e responsabilità:

- l'organizzazione del cantiere, l'impegno dei mezzi d'opera, modalità ed esecuzione delle

opere provvisoriale;

- l'adozione di quelle opere e quegli accorgimenti richiesti da leggi e regolamenti vigenti nonché suggeriti dalla pratica, atti ad evitare danni e sinistri a chi lavora ed a terzi (le opere provvisoriale, le armature, i disarmi, gli scavi, i rinterri, le demolizioni, le previsioni antinfortunistiche, i piani di sicurezza, ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumità sia del personale di cantiere che di terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati);
- la disciplina del cantiere;
- l'impiego di materiali di buona qualità e delle caratteristiche richieste;
- quant'altro è necessario perché l'opera risulti conforme alle condizioni contrattuali, esteticamente accettabile e collaudabile;
- il ruolo di interfaccia con l'Azienda per quanto concerne i rapporti inerenti il presente Capitolato.

Qualora l'impresa non provveda a comunicare all'A.S.P. i nominativi di cui sopra, gli obblighi e le responsabilità del Direttore Tecnico e del Responsabile Tecnico si assumono nella persona del titolare dell'Impresa Aggiudicataria dei lavori.

In particolare il Responsabile Tecnico deve garantire, nella gestione del personale e delle presenze in cantiere:

- l'efficacia del controllo delle presenze in cantiere e il rispetto dei tempi delle lavorazioni;
- la presenza costante di un preposto nell'ambito di ciascun contratto derivante dall'Accordo Quadro;
- la formazione e informazione specifica delle maestranze orientata a garantire la sicurezza sul lavoro.

Art.23 – MODIFICA DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di introdurre modifiche e varianti, aggiunte e soppressioni di qualsiasi tipo, sia all'atto della consegna dei lavori, che nel corso della loro esecuzione, per determinate categorie di lavoro degli appalti derivanti dall'Accordo Quadro purché per le motivazioni e nella misura prevista dall'articolo 106 del **Codice dei contratti pubblici**.

La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo delle opere, tutte quelle modifiche e varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare

Il Dirigente L'Appaltatore

pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dall'Accordo Quadro.

Di contro l'Appaltatore non può in alcun modo apportare, in corso d'opera, variazioni di propria iniziativa alle disposizioni impartite dalle **D.L.**, anche se di dettaglio, senza preventivo benestare. Delle variazioni apportate, soprattutto se determinanti maggiori spese con richieste di ulteriore impegno economico sulle quote a disposizione per il singolo complesso edilizio e / o sull'importo complessivo stanziato, senza il prescritto ordine o benestare scritto delle **D.L.** e del dirigente dell'Area Tecnica e Servizi Manutentivi, può essere ordinata la eliminazione a cura e spese dell'Appaltatore, salvo il risarcimento dell'eventuale danno alla Stazione Appaltante.

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto vale anche per la esecuzione delle eventuali modifiche e varianti ai progetti di intervento, come anche per le variazioni di strutture, materiali e modalità esecutive, che in qualsiasi momento la Stazione Appaltante intendesse apportare, nonché per tutte le prestazioni complementari che la Stazione Appaltante medesima richiedesse fino al collaudo definitivo delle opere.

Le eventuali varianti sono valutate sempre a misura, previa stima particolareggiata dell'intervento in variante determinata utilizzando, al netto del ribasso d'asta d'offerta, i prezzi contenuti nell'elenco prezzi unitari di contratto.

In caso di opere contenute in più di un elenco prezzi, il prezzo utilizzato per la stima dell'intervento in variante è quello più vantaggioso per la Stazione Appaltante.

Il nuovo importo complessivo a misura, sia in aumento che in diminuzione rispetto a quello contrattuale, è oggetto di atto di è oggetto di appendice contrattuale.

Solo nel caso non sia possibile risalire al prezzo di articolo con i prezziari facenti parte del contratto, si stabilisce un nuovo prezzo ragguagliandolo a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto o quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. I nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta

Art.24 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri del Capitolato Generale d'Appalto, e a quelli del presente Capitolato, l'Appaltatore si assume anche gli oneri, obblighi, spese e rischi, relativi alle seguenti prestazioni (compreso il pagamento derivante da incarichi a professionisti esterni

all'Appaltatore) per:

- 1) la fedele esecuzione dei progetti e degli ordini impartiti per quanto di competenza dal **D.L.**, in conformità alle pattuizioni dell'Accordo Quadro, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi ai progetti, alle richieste della **D.L.** e a perfetta regola d'arte, richiedendo al **D.L.** tempestive disposizioni per i particolari che eventualmente non risultino da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- 2) la formazione di cantieri attrezzati (secondo necessità esecutive), con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i lavori, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in rete metallica prefabbricata od altri materiali, come è richiesto dalla **D.L.** e dal Coordinatore per la Sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, la formazione e la manutenzione delle strade interne ed esterne in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti;
- 3) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Impresa per ogni attività inerente l'accordo quadro;
- 4) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- 5) la conservazione di tutti i materiali depositati in cantiere o posti in opera, nonché di tutte le forniture e materiali sia di proprietà della Stazione Appaltante, sia delle altre ditte appaltatrici consegnati all'Appaltatore;
- 6) ogni adempimento tecnico - economico e gestionale derivante dal rispetto del Decreto Legislativo 81/2008;
- 7) l'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le prove e le analisi dei materiali impiegati e da impiegarsi nell'esecuzione delle opere ordinate, in qualunque tempo, dalle **D.L.** in relazione a quanto prescritto per l'accettazione dei materiali stessi. È a carico della Stazione Appaltante solo quanto previsto dall'articolo 111 comma 1-bis del Codice dei contratti pubblici;
- 8) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di segnalazioni diurne e notturne di spazi occupati, transiti interrotti, pericoli imminenti, ecc. nei punti che sono indicati dalle **D.L.** e dal Coordinatore per la Sicurezza oltre a quant'altro prescritto dalla medesima per

- garantire ogni forma di sicurezza, di segnaletica e di tutti gli altri presidi prescritti dal Codice Stradale per garantire la sicurezza del traffico veicolare e pedonale in ingresso e uscita dal cantiere nonché all'interno della proprietà dell'intervento;
- 9) la documentazione fotografica dei lavori, come è richiesto e prescritto volta a volta dalle **D.L.**, attraverso trasmissione di file, dalla quale risulti l'esecuzione e l'avanzamento lavori;
- 10) tutte incombenze necessarie all'ottenimento delle licenze e/o autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione dei lavori, l'onere e le tasse relativi all'occupazione del suolo pubblico, esclusi soltanto gli oneri relativi alla presentazione di istanze e gli oneri erariali spettanti all'Azienda;
- 11) la fornitura alle **D.L.** per tutto il periodo del perdurare dei lavori, di tutti gli attrezzi, degli utensili e della strumentazione necessari per l'esecuzione delle opere, gli utensili e il personale necessario per le misurazioni, il tracciamento e picchettatura dei lavori, per i rilievi e le misure elettriche, per le verifiche e le constatazioni e per le operazioni di controllo e collaudo, prestando pure l'opera sua e l'assistenza del personale;
- 12) la concessione, su richiesta delle **D.L.**, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intende eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non può pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- 13) la disponibilità, senza corrispettivo alcuno, dell'opera sua e di tecnici da lui delegati per l'esecuzione di rilievi, accertamenti tecnici, indagini, verifiche, disegni, inerenti ai lavori e fornire i mezzi d'opera, i materiali e il personale per la contabilizzazione degli stessi;
- 14) tutte le opere occorrenti per l'incanalamento provvisorio delle acque piovane, lo sgombero della neve e quella per riparare muri dai danni che vengano provocati tanto dalle acque che dal gelo, e ciò per la durata dei lavori;
- 15) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

- 16) l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- 17) la pulizia e sgombero quotidiano dei locali in costruzione o in corso di utilizzazione, con personale necessario, anche se detta pulizia e sgombero siano conseguenti a lavori eseguiti da altre ditte e maestranze; la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso compreso lo sgombero dei rifiuti;
- 18) ricevere in cantiere scaricare e trasportare nei luoghi di deposito situati nell'interno del cantiere stesso od a piè d'opera i materiali secondo le disposizioni della **D.L.**. I danni che derivino ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per cause e negligenze imputabili all'Appaltatore, devono essere dallo stesso risarciti a totali sue cure e spese;
- 19) sgomberare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà, entro un mese dalla data del verbale di ultimazione;
- 20) tenere in cantiere a disposizione della D.L. una pesa (se necessario per i lavori ordinari) e ogni altro strumento di misurazione per tracciamenti, rilievi e verifiche, sia delle opere e delle somministrazioni oggetto dell'appalto, sia di quelle appaltate ad altre ditte o assunto direttamente dalla stazione appaltante ed escluso dall'appalto;
- 21) provvedere all'asporto ed eventualmente al conferimento in discarica autorizzata o ad un centro di recupero di tutti i materiali e le apparecchiature derivanti dallo smantellamento delle strutture e/o degli impianti, compresi terre e rifiuti pericolosi, comunque nel rispetto delle leggi riguardanti il conferimento dei rifiuti speciali o pericolosi, l'onere economico quale trasporto, conferimento in discarica o a centro autorizzato di trattamento o recupero è contabilizzato a quanto previsto dagli elenchi prezzi;
- 22) garantire l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori e dei terzi adottando tutti quei provvedimenti e quelle cautele necessarie, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati;
- 23) sollevare l'A.S.P., nonché il personale preposto, da qualsiasi responsabilità civile e penale adottando le cautele necessarie, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati;
- 24) sollevare l'A.S.P. nonché il personale preposto dalla stessa alla direzione e sorveglianza, da qualsiasi responsabilità civile e penale in caso di infortunio a terzi ed al personale dell'Appaltatore o dell'A.S.P. "Golgi – Redaelli", nonché al personale preposto dall'Azienda alla direzione e sorveglianza;
- 25) la fornitura e a manutenzione, quando necessario, di robusti cartelli, da realizzarsi con le modalità di cui alla circolare del Ministero LL.PP. 1729/UL del 01/06/1990 da installare

nelle posizioni che sono indicate dalla **D.L.** e recanti il testo e le immagini che sono comunicate dalla Direzione stessa;

- 26) la presentazione alle **D.L.**, prima dell'inizio dei lavori, di una terna di marche per tutti i materiali e le apparecchiature che l'Appaltatore intende utilizzare nel corso degli interventi di manutenzione. La terna di marche deve essere omogenea nel suo complesso, è approvata dalle **D.L.**;
- 27) venti giorni prima della data di posa in seguito a richiesta di intervento, l'Appaltatore deve presentare alle **D.L.**, per l'approvazione, la campionatura completa dei materiali, manufatti, prodotti, ecc., previsti o necessari per dare completamente finite in ogni parte le opere ordinate;
- 28) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla **D.L.**, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- 29) la comunicazione alla Stazione Appaltante entro i termini prefissati dalla stessa, di tutte le notizie relative alla mano d'opera;
- 30) l'esposizione giornaliera, all'interno del cantiere in modo ben visibile, dell'elenco dei dipendenti propri e delle eventuali ditte subappaltatrici presenti. Per queste ultime devono essere esposte anche le autorizzazioni di subappalto;
- 31) l'obbligo di provvedere al ripristino delle opere eventualmente danneggiate in conseguenza all'esecuzione dei lavori entro la data disposta dal **D.L.**;
- 32) le opere di sgombero dei materiali di scavo ed il mantenimento dei necessari accessi occorrenti per permettere, in condizioni di sicurezza, il transito dei pedoni, la viabilità e l'accesso agli stabili, ai cortili ed alle attività in genere;
- 33) i rilievi, le misurazioni, ecc., necessari per i controlli connessi con la contabilizzazione dei lavori, compresi gli strumenti ed il personale necessario;
- 34) le spese per l'assicurazione contro i danni di incendio o scoppio di gas, fulmini, allagamenti ed ogni altro danno di forza maggiore, da contrarsi per l'attrezzatura del cantiere, per i materiali e pié d'opera destinati alla costruzione, anche di proprietà della Stazione Appaltante, nonché per le opere in corso d'esecuzione o eseguite, fino alla loro consegna;
- 35) il rimborso alla Stazione Appaltante, dietro fattura, di tutte le spese per le copie di disegni, contratti, documenti in genere di cui l'Appaltatore facesse richiesta;
- 36) tutti gli oneri derivanti dalle interferenze tra le diverse categorie d'opera;

- 37) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte delle **D.L.** con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- 38) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta delle **D.L.**; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- 39) l'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;
- 40) l'esecuzione di tutte le prove e le analisi dei materiali impiegati e da impiegarsi nell'esecuzione delle opere ordinate, in qualunque tempo, dalla **D.L.** in relazione a quanto prescritto per l'accettazione dei materiali stessi;
- 41) gli oneri economici per la progettazione esecutiva a mezzo di tecnico abilitato in tutti i casi sanciti dal DM 37/08 oppure se richiesto dalle **D.L.**;
- 42) la fornitura alle **D.L.**, per tutto il periodo dell'Accordo Quadro e degli appalti derivanti, di tutti gli attrezzi, utensili, strumentazioni necessari per l'esecuzione delle opere, gli utensili e il personale necessario per le misurazioni, il tracciamento e picchettatura dei lavori, per i rilievi, le verifiche e le constatazioni e per le operazioni di controllo e collaudo, prestando pure l'opera sua e l'assistenza del personale;
- 43) l'assicurazione per le responsabilità civile contro terzi;
- 44) l'esecutore dei lavori impiantistici deve rilasciare, nei casi previsti, dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte, come disposto dal DM 37/08, utilizzando il modello approvato, completa di ogni allegato obbligatorio;
- 45) la preventivazione, la presentazione di soluzioni tecniche, nonché proposte relative a tipologie di materiali o apparecchiature da installarsi per l'esecuzione dell'intervento

richiesto, il tutto compreso nei prezzi di articolo elenco prezzi utilizzato per la liquidazione dell'opera;

- 46) ogni incombenza relative a visite INAIL, ATS, ecc., (periodiche o di primo impianto) per le quali, oltre alla messa a disposizione del personale, deve provvedere, senza ulteriori oneri, a redigere le istanze da presentare ai competenti uffici con la sola esclusione dell'importo dei versamenti che sono a carico dell'Azienda;
- 47) gli oneri per l'occupazione del suolo pubblico;
- 48) per i lavori di particolare rilevanza, la redazione di tutti i disegni di consistenza sia di tipo architettonico che impiantistico contenenti tutte le realizzazioni eseguite dall'Appaltatore quali planimetrie, sezioni, sistemazioni esterne, schemi d'impianti, quadri elettrici ecc. Tale elaborazione deve essere fornita su supporto informatico nel formato che è indicato dall'Area Tecnica e Servizi Manutentivi. A lavori ultimati l'Appaltatore è tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante ed alle **D.L.** una completa e dettagliata monografia per gli impianti eseguiti, costituita da:
- relazione illustrativa dell'opera eseguita;
 - dati e caratteristiche tecniche dell'impianto;
 - schede dei materiali costituenti l'impianto;
 - disegni, grafici, schemi rappresentanti l'impianto e le sue parti;
 - libretti di manutenzione dell'impianto e delle relative attrezzature;
 - piano di manutenzione dell'impianto e delle sue parti;
- 49) per tutta la durata dell'Accordo Quadro e degli appalti derivanti, presso ogni Istituto Geriatrico, il posizionamento di prefabbricati ad uso uffici / spogliatoi, dotati di adeguati servizi igienici, per il personale dell'Appaltatore e eventuali subappaltatori e subcontrattisti. Ogni onere resta a carico dell'Impresa, compresi gli allacciamenti impiantistici (energia elettrica, acqua, fognatura, ecc.) e i consumi energetici;
- 50) per tutta la durata dell'Accordo Quadro e degli appalti derivanti, presso ogni Istituto Geriatrico, una baracca deposito per materiali ed attrezzature, qualora la Stazione Appaltante non possa mettere a disposizione dell'Appaltatore locali adeguati, e idonei contenitori per il conferimento dei materiali da inviare in discarica;
- 51) l'invio, in caso di necessità, entro 24 ore dalla richiesta, presso le centrali termiche dell'Istituto Geriatrico "P. Redaelli" di Vimodrone e "C. Golgi" di Abbiategrasso, di conduttori di impianti termici di IV grado dalle ore 16.15 alle ore 8.00 di tutti i giorni dell'anno festivi e feriali, per la copertura dei turni scoperti;

- 52) la predisposizione dei preventivi, computi metrici estimativi e della progettazione per la valutazione economica di ipotesi di intervento, comprensivi di cataloghi, schede tecniche e certificati dei materiali;
- 53) l'applicazione, durante l'esecuzione del contratto, di misure di gestione ambientale, in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme di gestione ambientale (es. registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009), il possesso della certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità), con particolare riferimento all'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, all'abbattimento delle polveri e fumi, alla riduzione dell'impatto visivo del cantiere, alla gestione differenziata dei materiali di risulta.

Art.25 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- b) a firmare i libretti delle misure, e i registri di contabilità e gli eventuali disegni integrativi, che possono essere sottoposti dalle **D.L.**, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare alle **D.L.**, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e ordinate dal **D.L.** che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) a consegnare alle **D.L.** le liste relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati anche in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottoposte dalle **D.L.**.

Art.26 - RESPONSABILITÀ TECNICA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole della tecnica e dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni dell'Accordo Quadro, del rispetto di tutte le norme di Legge; la presenza sul luogo delle **D.L.** o del personale di assistenza e di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei tipi di progetto e degli elaborati esecutivi e qualunque intervento del genere si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la condizione di responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo

pieno, assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori e fino al collaudo definitivo, fatto salvo il maggior termine disposto dagli artt.1667 e 1669 del Codice Civile.

Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni ricade pertanto sull'Appaltatore, restando la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione lavori e alla sorveglianza, sollevati ed indenni da ogni azione o domanda al riguardo.

Art.27 - PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI E DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE O PROVENIENTI DAGLI SCAVI

La Stazione Appaltante, salvi i diritti che spettano allo Stato ai termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvencono nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri o nella sede dei lavori stessi. L'Appaltatore deve pertanto consegnarli alla Stazione Appaltante, che gli rimborsa le spese incontrate per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurare l'incolumità ed il diligente recupero.

Qualora l'Appaltatore, nella esecuzione dei lavori, scopra ruderi monumentali, deve darne subito notizia alle **D.L.** e non può demolirli né alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso scritto delle **D.L.** stessa.

I materiali provenienti da scavi o demolizioni restano di proprietà della Stazione Appaltante che ne dispone come ritiene più opportuno; quando a giudizio delle **D.L.**, possano essere reimpiegati, l'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli per categorie nei luoghi stabiliti dalle **D.L.** stessa, essendo di ciò già compensato con gli appositi prezzi d'Elenco. Per il resto compete all'Appaltatore l'onere e l'obbligo del carico, trasporto, scarico e sistemazione nei luoghi stabiliti dalla **D.L.** ovvero, quando di tali materiali non ne risultasse alcun fabbisogno, a rifiuto a qualunque distanza.

TITOLO III - PREZZI, CONTABILITÀ E PAGAMENTI

Art.28 – PREZZI E IMPORTI DELLE OPERE

L'esecuzione delle opere è effettuata conformemente a quanto disposto dal **Codice dei contratti pubblici** totalmente a **misura** e contabilizzati dalla **D.L.** sulla base degli elenchi prezzi elencati nell'Accordo Quadro. Nel caso in cui un articolo sia contenuto in più elenchi prezzi, viene applicato il prezzo più favorevole per la Stazione Appaltante. L'Impresa non può esimersi dal realizzare i relativi lavori ai prezzi risultanti dall'applicazione del ribasso offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Gli importi s'intendono per materiali forniti e posati a regola d'arte, pronti per il

funzionamento e comprendenti: la mano d'opera specialistica e manovalanza in aiuto, trasporto dei materiali di risulta dagli smantellamenti e/o lavorazioni varie, trasporto sino alle pubbliche discariche, compreso ogni onere relativo al conferimento e smaltimento, pulizia a più riprese dei locali interessati dai lavori, opere provvisorie inerenti la sicurezza del cantiere, raccorderia, minuteria di montaggio, materiali d'uso e consumo, trasporto dei materiali franco destino cantiere e stoccaggio in sito, scarico e ricarica impianto, prove di funzionamento, assistenza alle operazioni di collaudo provvisorio e definitivo, ogni assistenza muraria occorrente in fase di esecuzione dei lavori.

Tutti i sovrapprezzi e le maggiorazioni percentuali, previste dagli elenchi prezzi o da altri prezziari di riferimento, non sono da applicarsi, fatto salvo eventuali maggiorazioni previste nei singoli articoli di elenco dei prezziari sopra indicati.

In caso di subappalto, i prezzi delle opere eseguite o delle forniture previste dagli elenchi prezzi, non possono essere aumentati in alcun modo per coprire gli oneri per corresponsabilità e garanzie, spese generali ed utili relativi.

Nel prezzo di appalto s'intendono compresi e compensati:

- a - oneri per contributi e per le assicurazioni sociali ed infortunistiche nonché le indennità e le assicurazioni varie previste nei contratti collettivi di lavoro in vigore;
- b - forniture con materiali di prima qualità, comprese tutte le opere di installazione necessarie, la manutenzione dei lavori eseguiti fino alla consegna; la pulizia costante e diligente del cantiere al fine di mantenere il decoro necessario; lo sgombero finale del cantiere: il carico, il trasporto e l'allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale o mezzo d'opera presente nei cantieri, nonché ogni onere di conferimento e smaltimento presso le pp.dd.;
- c - oneri per la messa in funzione, l'avviamento, ecc., delle opere eseguite (esclusi i costi per i combustibili, elettricità, ecc.);
- d - il costo per le prestazioni professionali (parcelle a carico dell'Impresa) relative allo svolgimento dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, qualora necessario, che è nominato dalla Stazione Appaltante per il rispetto delle disposizioni legislative relative alla Sicurezza sul Lavoro;
- e - oneri per la redazione dei Piani Operativi della Sicurezza e dell'eventuale Piano di Sicurezza e Coordinamento con relativi aggiornamenti;
- f - l'emolumento per le prestazioni professionali per la progettazione architettonica e impiantistica necessaria durante lo svolgimento dei lavori e relative prestazioni per

predisposizione ed esecuzione degli avviamenti e dei collaudi e degli impianti;

g - l'onere economico per l'installazione, manutenzione e assistenza tecnica del modulo per contabilità lavori STR LOST.PLAMANLIB, oltre alle spese per quanto riguarda il collegamento WEB con il server dell'Azienda, sul quale è installato il programma contabile STR PlaNet.

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalle **D.L.** siano difformi dai patti e condizioni previsti dall'Accordo Quadro, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, così da richiedere la formazione di un Nuovo Prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli deve rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'Ordine di Servizio con il quale tali lavori siano stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre la Stazione Appaltante a spese impreviste, resta stabilito che, nell'ambito dell'Accordo Quadro e degli appalti derivanti, non sono accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno sin da ora prive di qualsiasi efficacia.

La direzione tecnica dei lavori avviene sotto la responsabilità di un tecnico di idonea qualifica e specializzazione senza, pertanto, il riconoscimento di ulteriori oneri maggiorativi o aggiuntivi al compenso previsto dall'elenco prezzi, che non siano indicati diversamente.

Eventuali modifiche o variazioni in aumento apportate dall'Appaltatore alle opere, alle forniture e agli impianti nel corso della esecuzione non sono riconosciute se non espressamente autorizzate o approvate.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera completa sotto le condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture viene effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi netti desunti sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale.

Art.29 - CONTABILIZZAZIONE

E' prevista la contabilizzazione dei lavori a "misura" ai sensi dell'articolo 59 comma 5 bis del **Codice dei contratti pubblici** e dell'articolo 43, comma 7, del **Regolamento** con applicazioni dei prezzi unitari risultanti dal ribasso percentuale offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara. Per le opere che non è possibile contabilizzare applicando prezzi relativi a voci di lavoro per opere finite, sono riconosciuti, oltre alla mano d'opera impiegata, il quantitativo di materiale effettivamente utilizzato e il tempo di utilizzo dei noli (a caldo e a freddo), per il periodo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori.

La contabilità dei lavori deve **obbligatoriamente** essere predisposta tramite sistema informativo STR Pla.Net. La ditta deve pertanto predisporre i brogliacci del libretto delle misure utilizzando il modulo STR PlaNet LOST.PLAMANLIB, che deve essere fornito ed installato dall'aggiudicatario a proprie cura e spese. L'aggiudicatario deve quindi attivare un collegamento WEB per la trasmissione dei dati aventi idonee caratteristiche tecniche atte alla visualizzazione degli ordini di lavoro assegnati dalle **D.L.** tramite l'applicativo PlaNet installato sul server dell'Azienda e predisporre i brogliacci del libretto delle misure. Inoltre deve attivare a sue spese, un contratto di manutenzione e assistenza con STR per la parte riguardante il modulo LOST.PLAMANLIB.

I brogliacci vanno trasmessi in tempo utile rispetto alle scadenze degli Stati di Avanzamento Lavori alle **D.L.**, entro i successivi 5 giorni naturali e consecutivi, per i controlli e per la successiva emissione dei documenti contabili.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti nella documentazione relativa a ciascun intervento.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco prezzi unitari del presente capitolato.

Art.30 - NORME PER LA MISURAZIONE, VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specifiche date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco prezzi; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere maggiorazioni, ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti alle specifiche tecniche contenute negli ordini di esecuzione, se non sono stati preventivamente autorizzati dalle **D.L.**.

I lavori sono valutati esclusivamente a misura in base ai rilievi che sono effettuati in contraddittorio tra l'Impresa e la **D.L.**.

Nei casi consentiti e quando le **D.L.** ne ravvisino le condizioni, si provvede alla contabilizzazione dei lavori in economia, secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'Impresa con le modalità previste

dall'articolo 179 del **Regolamento**.

Art.31 - LAVORI IN ECONOMIA

La contabilizzazione di mano d'opera e noli, preventivamente autorizzata dalle **D.L.**, è effettuata secondo i prezzi unitari dell'elenco in gara, già comprensivi del 26,50% calcolato sul costo della mano d'opera dei noli per tenere conto delle spese generali e dell'utile d'impresa; si applicano pertanto i prezzi unitari relativi alle qualifiche delle maestranze impiegate e delle attrezzature e delle apparecchiature utilizzate, moltiplicandoli per le ore effettivamente lavorate, ottenendo così l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni eseguite dall'Impresa stessa.

Il ribasso da effettuarsi sul prezzo della manodopera e sui noli, pari allo sconto offerto dall'Appaltatore in sede di gara, si applica esclusivamente sulla parte del prezzo della mano d'opera e dei noli relativa alle spese generali e all'utile d'impresa, pari al 26,50%.

Esempio: se il prezzo della mano d'opera è PM ed il ribasso proposto in sede di offerta è R%, il prezzo di liquidazione delle prestazioni gestite in economia P_{pge} è:

$$P_{pge} = PM \div 1,265 + (PM - PM \div 1,265) \times (1 - R\%)$$

$$P_{pge} = PM \div 1,265 + 0,265 \times PM \div 1,265 \times (1 - R\%)$$

$$P_{pge} = PM (1 - 0,265 \div 1,265 \times R\%)$$

I lavori svolti al di fuori del normale orario di lavoro e gli interventi straordinari effettuati in ore notturne e in giorni festivi, previsti all'articolo 1 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, vengono contabilizzati con le maggiorazioni previste dal CCNL e dai contratti integrativi provinciali.

Per tutte le altre somministrazioni il ribasso offerto è applicato ai prezzi unitari in elenco.

Art.32 - REGISTRAZIONE DELLE OPERE E CONTABILITÀ DEI LAVORI

L'Appaltatore deve firmare i documenti di contabilità relativi ai lavori eseguiti.

Per eventuali interventi in economia si procede a redigere le liste settimanali delle provviste e della mano d'opera. La mano d'opera e i noli sono contabilizzati considerando esclusivamente le ore lavorate escludendo pertanto trasferimenti, trasferte o altro; i prezzi dei materiali sono intesi resi franco cantiere.

La ditta deve provvedere a predisporre per ogni giornata di lavoro delle bolle in cui sono riportate le ore lavorate il nominativo delle maestranze, la loro categoria e gli eventuali materiali utilizzati (indicando i quantitativi) e i mezzi d'opera prestati (indicando la durata del nolo, ecc.).

Le bolle sono utilizzate dalla **D.L.** per verificare le proprie registrazioni contabili; la Ditta

deve provvedere inderogabilmente alla consegna direttamente alla **D.L.** con periodicità massimo quindicinale.

La consegna quindicinale delle bolle avviene con assiduità appena decorso il relativo periodo e non oltre la settimana successiva a quella in cui è stata effettuata la prestazione; diversamente è applicata la relativa penale.

I brogliacci dei libretti delle misure redatti dall'Appaltatore con il modulo specifico contabilità dei lavori STR Planet andranno trasmessi via Web sul server aziendale ASP dove è installato il programma di contabilità STR PlaNet, affinché le **D.L.** possano operare per l'emissione dei libretti delle misure e degli stati di avanzamento lavori.

Art.33 – AVANZAMENTO LAVORI

Ai fini della determinazione dell'avanzamento lavori, la valutazione è effettuata dalla **D.L.** in contraddittorio con l'Impresa, in base al grado di avanzamento dei lavori con emissione degli stati di avanzamento lavori con cadenza quadrimestrale o al raggiungimento del 25% dell'importo annuale contrattuale dei lavori (opere edili, impianti elettrici, impianti idrotermosanitari e di condizionamento) dei singoli contratti derivanti dall'Accordo Quadro relativo al complesso edilizio oggetto degli stessi, al netto di ogni onere.

Gli stati di avanzamento lavori sono pertanto specifici per ogni appalto derivante dall'Accordo Quadro e prevedono al loro interno la suddivisione tra le diverse categorie di lavoro (opere edili, impianti elettrici, impianti idrosanitari, impianti termici e di condizionamento).

Art.34 - PAGAMENTI IN ACCONTO

L'Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, in base a stati di avanzamento quadrimestrali o ogni qualvolta il suo credito liquido al netto del ribasso d'asta e della ritenuta di legge, raggiunga il 25% dell'importo annuale contrattuale dei lavori di cui agli appalti derivanti dall'Accordo Quadro, scontato del ribasso offerto e al netto di ogni onere, redatti in base all'avanzamento dei lavori sulle scorte delle misure rilevate dalla **D.L.** in contraddittorio con l'Appaltatore. Quando i lavori eseguiti raggiungano un importo pari al 90% (novanta per cento), l'importo dei lavori residuo è corrisposto al completamento della consegna da parte dell'Appaltatore della documentazione certificativa dei lavori eseguiti (es. dichiarazioni di conformità ai sensi del DM 37/2008, dichiarazioni e certificazioni ai fini antincendio, pratiche INAIL, ecc.).

I materiali approvvigionati nei cantieri, sempre che siano stati accettati dalla **D.L.**, vengono, ai sensi e nei limiti dell'articolo 180 del **Regolamento**, compresi negli stati d'avanzamento dei

lavori per i pagamenti suddetti, nella misura pari alla metà del prezzo. L'anticipazione del pagamento dei materiali è ammessa alle seguenti condizioni:

- l'esibizione da parte dell'Appaltatore delle fatture o di altri documenti comprovanti l'acquisto del materiale, nella tipologia e quantità necessaria all'esecuzione del lavoro;
- la destinazione del materiale esclusivamente ai lavori di cui al presente Capitolato;
- la costituzione di apposita garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, recante le condizioni di cui all'articolo 4 del presente capitolato, di importo del pagamento anticipato, maggiorato del tasso di interesse legale fino al momento del recupero dell'anticipazione.

Il **D.L.** redige entro il termine congruo di 30 giorni dalla data di trasmissione dei brogliacci dei libretti delle misure attraverso il sistema contabile STR Planet, lo stato d'avanzamento lavori. Il Certificato di Pagamento è emesso entro 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla di registrazione contabile (maturazione stato di avanzamento lavori). La fattura può essere emessa solo dopo l'emissione del certificato di pagamento da parte del **R.d.P.**. Il tempo per disporre il pagamento è fissato in giorni 30 dalla data di emissione del Certificato di Pagamento. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, viene rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Per consentire la liquidazione degli importi maturati, l'Appaltatore deve emettere fatture elettroniche ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72 e trasmetterle attraverso il Sistema di Interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate, sulle quali devono essere indicati:

- numero di partita IVA e numero di codice fiscale
- estremi del provvedimento di affidamento del lavoro, dati specifici di riferimento di ciò che viene fatturato;
- scissione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972;
- importo dell'IVA;
- condizioni di pagamento contrattuali relative a detta fatturazione.

In fattura l'importo deve essere suddiviso per tipo di manutenzione al fine di applicare l'aliquota I.V.A. corrispondente (qualora non omogenee).

Il Codice Ufficio dell'**Azienda** è UF8JFG.

I pagamenti delle opere vengono effettuati mediante bonifico sul conto corrente bancario indicato in sede di offerta dedicato a commesse pubbliche, sul quale devono essere registrati tutti i movimenti relativi all'appalto, indicato in sede di offerta, se già acceso e, in caso contrario, che verrà comunicato entro 7 giorni dall'accensione, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso.

Ciascuna rata è commisurata all'importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente riconosciuto, misurato e registrato dalle **D.L.**, in contraddittorio con l'Appaltatore, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili, fatta deduzione dell'eventuale importo di materiali consegnati e conteggiati all'Appaltatore in conto lavori. I pagamenti si effettuano soltanto nel caso in cui l'Appaltatore abbia osservato le prescrizioni del **Regolamento** e del **Capitolato Generale d'Appalto**: in caso contrario i pagamenti sono sospesi fino a quando non sono completamente eliminate e irregolarità riscontrate.

Qualora i singoli lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello Stato di Avanzamento e alla emissione del Certificato di Pagamento.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operante una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi nulla ostando, in sede di conto finale.

Sull'ammontare delle trattenute si intende costituito lo stesso diritto di pegno stabilito per la cauzione. Oltre a tale garanzia, anche l'importo dei lavori eseguiti dichiarasi vincolante alla piena e perfetta esecuzione dell'Accordo Quadro e pertanto all'occorrenza, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di pegno, per ogni effetto di legge, sull'importo medesimo.

In sede di emissione degli Stati Avanzamento Lavori il **R.d.P.** provvede a richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori; l'Appaltatore deve fornire al **R.d.P.**, in tempo utile, i dati necessari relativi alla richiesta di DURC tramite sistema telematico.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della garanzia fideiussoria avviene dopo l'approvazione del Certificato di Collaudo da parte della Stazione Appaltante ed emissione di regolare fattura da parte dell'Appaltatore.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, le imprese associate possono ognuna fatturare le quote di propria competenza ad esclusione del caso in cui, nell'esecuzione dei lavori, al raggruppamento temporaneo è attribuita una funzione esterna. Nel caso di fatturazione da parte delle imprese associate, si richiede che tale possibilità sia prevista nel mandato, da notificare all'Azienda, e che, nel momento della sottoscrizione della documentazione contabile, l'Appaltatore consegni specifiche dichiarazioni o documentazione sottoscritte dalle imprese associate attestanti l'accettazione delle quote economiche di rispettiva competenza, finalizzate all'emissione di certificati di pagamento intestati alle

aziende associate.

Art.35 - CONTO FINALE DEI LAVORI

Il conto finale dei lavori deve essere completato entro 120 giorni dalla data di ultimazione lavori secondo quanto previsto dall'articolo 200 del **Regolamento**.

L'Appaltatore lo deve sottoscrivere per accettazione entro il termine di giorni 30 (trenta) e non può iscriverci riserve diverse per oggetto o per importo da quelle già formulate nel registro di contabilità durante il corso dei lavori. Superato il termine di giorni 30 senza che l'Appaltatore abbia firmato il conto finale, si intende il conto finale stesso come definitivamente accettato.

Stabilita la liquidazione finale delle opere, trascorso il termine di garanzia e ad approvazione del collaudo definitivo da parte della Stazione Appaltante, si procede al pagamento del residuo credito spettante all'assuntore, previa emissione di regolare fattura da parte dell'Appaltatore, e allo svincolo del deposito cauzionale. La rata di saldo, nulla ostando, è pagata entro i 90 giorni successivi, previa emissione di regolare fattura da parte dell'appaltatore.

Il pagamento della rata di saldo, disposta previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma , del **Codice dei contratti pubblici**, non costituisce presunzione di accettazione ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile. La garanzia fideiussoria deve avere validità ed efficacia non inferiore a mesi 6 (sei) dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositato a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art.36 – INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE

Nei contratti relativi agli appalti derivanti dall'Accordo Quadro sono indicate la persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in conto o a saldo. Tale autorizzazione deve essere comprovata, nel caso di Ditte individuali, mediante Certificato della Camera di Commercio e, nel caso di Società, mediante appositi atti legali (atto costitutivo, statuto, delibera di assemblea, certificato del competente Tribunale, procura notarile).

La cessazione o decadenza dall'incarico delle persone designate a riscuotere, ricevere o

quietanzare, per qualsiasi causa avvenga, anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.

In difetto, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante stessa per pagamenti effettuati a persone non più autorizzate a riscuotere.

TITOLO IV - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI APPALTI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO

CAPO I – ESECUZIONE LAVORI

Art.37 - ESECUZIONE DEI LAVORI

La ditta Appaltatrice è tenuta ad esaminare attentamente prima dell'inizio dei lavori la documentazione tecnica relativa all'Accordo Quadro ed i luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori, per accertarsi della natura e dell'entità delle strutture e degli impianti, effettuando per quanto di specifico interesse per la buona esecuzione dei lavori i rilievi dello stato di fatto.

L'Appaltatore pertanto entro 10 giorni dalla data di consegna dei lavori, deve effettuare una ricognizione presso gli istituti e gli stabili, al fine di prendere visione dei luoghi e degli impianti per poter acquisire la necessaria conoscenza utile per poter eseguire interventi in reperibilità in piena autonomia. La prestazione è compresa nell'ambito dei lavori che sono eseguiti e contabilizzati nel corso dell'Accordo Quadro.

I lavori devono essere realizzati, oltre che secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, anche secondo le buone regole dell'arte, intendendosi con tale denominazione tutte le norme più o meno codificate di corretta esecuzione dei lavori (norme UNI, CEI o similari).

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della **D.L.** e in funzione delle esigenze che possono insorgere per l'esecuzione contemporanea di altre opere che sono affidate ad altre ditte che possono operare all'interno dei complessi edilizi e dalle esigenze d'esercizio delle normali attività svolte negli stessi.

I lavori devono essere sviluppati nel rispetto delle condizioni indicate nella documentazione facente parte dell'Accordo Quadro.

Per quanto riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna al collaudo, si fa riferimento alle disposizioni dettate al riguardo dal **Regolamento** e dal **Capitolato Generale d'Appalto** per quanto ancora in vigore.

Al termine dei lavori, nei casi prescritti dalla vigente normativa, deve essere rilasciata dalla Ditta esecutrice, nei modi ed entro i termini di legge previsti, la "Dichiarazione di conformità alla regola dell'arte" ai sensi del DM 37/08. Pertanto l'esecutore deve possedere, a seconda

dei lavori ordinati, l'abilitazione per l'effettuazione degli interventi di installazione e adeguamento di impianti, dei seguenti impianti richiamati dall'articolo 1 dello stesso Decreto:

- impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere (lettera a);
- impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere (lettera b);
- impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali (lettera c);
- impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie (lettera d);
- impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali (lettera e);
- impianti di protezione antincendio (lettera g).

Qualora previsto dalle norme di legge vigenti o a semplice richiesta della **D.L.**, devono essere redatti i progetti necessari, a firma di un professionista abilitato.

Tutto quanto sopra è compreso nel prezzo d'appalto dei lavori.

Art.38 – INIZIO, DURATA E CONSEGNA DEI LAVORI

L'esecuzione dei singoli lavori ha inizio dopo la stipula formale dell'Accordo Quadro e dei contratti relativi agli appalti derivanti. I lavori oggetto degli appalti derivanti dall'Accordo avranno durata di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data del verbale di consegna lavori di cui all'articolo 107 comma 5 del **Codice dei contratti pubblici**, redatto dal D.L. in contraddittorio con l'esecutore.

Appena ricevute le ordinazioni, l'Appaltatore dà inizio ai lavori relativi attenendovi subito con la maggior cura ed esplicando la maggiore attività possibile. I lavori sono eseguiti con alacrità e regolarità, in modo che le opere ordinate siano compiute nei termini stabiliti dalle **D.L.**.

Per la realizzazione di ogni singolo intervento (per il quale le **D.L.** ritengono opportuno assegnare una durata predeterminata per l'esecuzione), viene assegnato un termine di ultimazione dei lavori, che risulta da apposito verbale di consegna, redatto in contraddittorio con l'impresa, termine da stabilirsi in relazione all'entità dei lavori da eseguire ed all'urgenza di completare l'intervento di manutenzione o riparazione richiesto.

Il giorno ed il luogo in cui effettuare le singole consegne dei lavori viene comunicato

all'impresa esecutrice da parte del **D.L.**, con un preavviso minimo di giorni 5 (cinque), fatti salvi eventi imprevedibili che impongano la tempestiva riparazione delle opere od impianti sui quali occorra intervenire urgentemente: in tali casi, la comunicazione per la consegna dei lavori avviene a mezzo posta elettronica e l'impresa deve intervenire entro il termine stabilito dalle **D.L.**, che possono richiederne anche l'esecuzione immediata, con intervento entro le 24 ore successive alla chiamata. L'Appaltatore deve presentarsi alla consegna dei lavori munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione Appaltante.

Qualora l'Appaltatore non si presenti a ricevere la consegna il giorno stabilito e comunicato, la **D.L.** fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a giorni 5 (cinque) e non superiore a 15 (quindici); i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere l'Accordo Quadro o di procedere alla esecuzione d'ufficio, disponendo altresì l'incameramento della cauzione, salva e riservata l'azione per eventuali ulteriori maggiori danni, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale e comunque in occasione dell'emissione dello stato di avanzamento lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Art.39 – CONSEGNA LAVORI NELLE MORE DELLA STIPULA / ESECUZIONE IN PENDENZA DELLE APPROVAZIONI

È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via di urgenza, alla consegna dei lavori, in tutto od anche in parte, anche nelle more della stipulazione dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del **Codice dei contratti pubblici**, come pure in pendenza delle approvazioni di legge e sotto riserva delle medesime. In tali casi l'Appaltatore deve procedere all'immediato

loro inizio alla espressa condizione che, in caso di mancata approvazione, non ha diritto che al pagamento di quanto avesse fatto e somministrato per l'esecuzione dei lavori già compiuti ai prezzi contrattuali.

In caso di consegna precedente la stipula del contratto, il **D.L.** tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Art.40 - SOSPENSIONI E PROROGHE

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 107 del **Codice**.

La sospensione dei lavori di un singolo intervento disposto dalla **D.L.** non comporta il prolungamento dei tempi contrattuali, fatto salvo ogni effetto conseguente alla durata assegnata per l'esecuzione dell'opera in corso e per la quale è stata preventivamente assegnata una durata temporale.

L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori in corso nei termini fissati (sempre relativamente ad un singolo lavoro ordinato nell'ambito della durata complessiva dell'appalto), può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile Unico del Procedimento sentito il **D.L.**, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. La proroga non si ripercuote sulla durata complessiva dell'Accordo Quadro, ma rimane applicabile solo nell'ambito della durata dei lavori assegnata per la singola opera ordinata. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori ordinati o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale o dal **D.L.**, l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Art.41 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal **D.L.** o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla **D.L.** o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto o dal Regolamento;
- f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art.42 – PROGRAMMI DI INTERVENTO

Come più dettagliatamente precisato all'interno del capitolato, i lavori richiesti devono essere svolti in linea generale, sulla base dei programmi di attuazione e con tempistiche di lavoro preordinate, che sono preliminarmente valutate con le **D.L.** in base alle necessità di interventi che le diverse strutture richiederanno. Le **D.L.** predisporranno con scadenza periodica le programmazioni degli interventi che sono ordinati all'Appaltatore con il necessario preavviso per consentire l'organizzazione operativa.

Trattandosi di interventi di manutenzione, la individuazione delle necessità di intervento ordinarie sono stabilite direttamente dalle **D.L.**, che provvedono altresì a stabilire la data di inizio e la durata dei lavori, comunicando all'Appaltatore con il necessario anticipo il programma dei lavori e definendo le caratteristiche tecniche delle lavorazioni richieste.

Per quanto sopra, gli interventi di manutenzione non possono essere a priori determinati nel numero, ma devono intendersi tutti i lavori nonché le forniture che si renderanno necessari di volta in volta ordinati dalla stazione appaltante tramite le **D.L.**.

E' prevista inoltre l'esecuzione di interventi urgenti, imprevisti o in emergenza, giudicati come tali dalle **D.L.**, che per motivi di pubblica utilità devono avere luogo in pronto intervento, per l'intero arco delle 24 ore, compresi prefestivi e festivi.

Qualora richiesti dalle **D.L.**, l'Impresa deve predisporre preventivi per la valutazione economica preliminare degli interventi che possono essere successivamente ordinati.

L'Impresa deve essere organizzata con mezzi, attrezzature, maestranze per poter assolvere con perizia e nei tempi programmati a tutte le richieste di esecuzione di opere, di manutenzione o di prestazioni, che sono ordinate dal **D.L.**. L'Impresa si impegna ad assolvere

agli obblighi dell'Accordo Quadro e delle tempistiche esecutive richieste dai **D.L.**, consapevole che le richieste d'intervento possono pervenire contemporaneamente dalle diverse strutture edilizie oggetto del presente appalto.

Pertanto nessuna giustificazione può essere addotta dall'Impresa per eventuali ritardi nell'avvio o nella ultimazione dei lavori, riconducibili ad inadempienze conseguenti alla propria organizzazione, in quanto ogni Istituto Geriatrico o complesso edilizio può autonomamente organizzare la programmazione dei lavori restando onere dell'Appaltatore il necessario impiego di mezzi e maestranze per assolvere le richieste nei tempi impartiti, secondo le ordinazioni ricevute.

Fermo restando il diritto irrinunciabile delle **D.L.** di programmare la priorità degli interventi e la relativa durata, in linea generale l'Appaltatore ha poi facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio delle **D.L.**, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante, non determini disagio agli Istituti Geriatrici o agli Uffici di Sede o ai condomini e purché eventuali ritardi nelle singole lavorazioni rispetto al programma lavori concordato con l'Impresa, possano essere ritenuti compatibili con l'economia dell'opera dalle **D.L.**.

Le **D.L.** si riservano ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza o il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione impartita dall'Area Tecnica e Servizi Manutentivi costituirà variante al programma dei lavori.

Art.43 – INTERVENTI COMPLESSI

Il programma lavori degli interventi ordinati e caratterizzati da complessità esecutiva deve essere sviluppato dall'Impresa e contiene lo studio dal quale risultino: il modo, i mezzi, le installazioni ed i provvedimenti particolareggiati che, in determinato ordine, egli intende attuare per la condotta e la perfetta esecuzione, nel termine assegnato, delle opere ordinate.

A corredo di tale programma l'Appaltatore deve presentare, se necessario, tutti i disegni ed i tipi particolareggiati relativi agli impianti di cantiere, ai mezzi di produzione e di rifornimento di energia/acqua, alle installazioni meccaniche principali e agli allestimenti relativi ai servizi logistici.

In particolare, per quanto riguarda l'approvvigionamento dei materiali e delle apparecchiature, egli deve indicare la provenienza, i mezzi ed i metodi di approvvigionamento e presentare i relativi campioni.

Le **D.L.** si riservano di richiedere chiarimenti ed integrazioni al programma o di approvarlo chiedendo, ove lo ritenga opportuno, modifiche anche sostanziali. L'avvenuta approvazione, che è data entro cinque giorni dalla presentazione dei singoli programmi d'intervento ed i chiarimenti o modifiche che fossero richieste, non solleva l'Appaltatore dalle sue responsabilità circa la buona riuscita dell'opera; così pure, ove fossero richieste modifiche ai piani presentati, non può chiedere compensi per maggiori oneri o per danni.

Art.44 - ORDINI DI SERVIZIO DELLA DIREZIONE LAVORI

Gli ordini per esecuzione delle opere, per somministrazioni di materiali e prestazioni in genere, anche nel caso di opere o somministrazioni addizionali delle quali risultino la necessità e la convenienza nel corso dei lavori, si danno all'Appaltatore dalle **D.L.** dell'Azienda.

Le disposizioni sono impartite con Ordine di Lavoro. In caso di urgenza le disposizioni sono impartite verbalmente dalle **D.L.**; la ditta deve di conseguenza attivarsi con solerzia, con la dovuta organizzazione e il necessario impiego di materiali e maestranze.

Nei casi d'urgenza per calamità o per garantire la funzionalità delle strutture e degli impianti o quant'altro ancora, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire immediatamente qualsiasi lavoro ordinato sul posto, salvo naturalmente le ratifiche di ordine burocratico spettanti alle **D.L.**.

Tutte le ordinazioni, in mancanza di speciale dichiarazione in contrario, si intendono riferibili alle voci dell'elenco prezzi unito al presente Capitolato e da questi regolato.

Sono rifiutate le somministrazioni non rispondenti alle ordinazioni date, ad eccezione delle somministrazioni migliori in qualità e maggiori in quantità a quelle ordinate, purché non sia richiesto un prezzo maggiore di quello nell'elenco o in qualunque modo convenuto.

Nell'esecuzione dei lavori deve l'Appaltatore uniformarsi alle ordinazioni ricevute, ben inteso che possono bastare ordini verbali per quanto riguarda la direzione e le istruzioni di dettaglio nel corso dell'opera, se date dalle **D.L.**, dal **R.d.P.** o dai suoi rappresentanti in luogo. Non può l'Appaltatore, sotto alcun pretesto, introdurre varianti o addizioni di sorta al lavoro assunto, senza averne ricevuto ordine e consenso dall'Area Tecnica e Servizi Manutentivi tramite il **R.d.P.**. In mancanza di tali ordini o consenso, non solo non competerà all'Appaltatore alcun compenso per siffatte variazioni o addizioni, ma può essere obbligato ad eseguire le opere di ripristino oltre eventuale risarcimento dei danni. Solo nel caso di assoluta urgenza può derogarsi a tale prescrizione, sempre che i lavori siano contenuti nei limiti determinati dall'urgenza stessa e l'assuntore abbia dato immediato avviso all'Area Tecnica e Servizi manutentivi e alle **D.L.** di quanto fosse stato obbligato a fare.

L'Appaltatore non può mai ricusarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente, sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la Stazione Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni dell'Accordo Quadro.

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli. L'Appaltatore o il suo Responsabile Tecnico devono recarsi presso l'Ufficio della **D.L.**, nei giorni e nelle ore che sono indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per la firma degli atti contabili, per comunicazioni concernenti lo svolgimento degli appalti.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni delle **D.L.** devono essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro e in particolare nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

CAPO II – ATTREZZATURE, MAGAZZINO E CUSTODIA

Art.45 – MATERIALI E ATTREZZATURE

Qualità e caratteristiche dei materiali, oltre che dalle norme generali riportate nel presente Accordo Quadro, devono essere assunte in forma vincolante dalle specifiche indicazioni riportate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto. In ogni caso qualora si rilevino situazioni di ambiguità tra le diverse parti dei documenti a base d'appalto, è considerata elemento contrattuale quella più aderente all'oggetto dell'Accordo Quadro e al lavoro da eseguire. L'Appaltatore deve fornire cataloghi, schede tecniche, certificati dei principali materiali che devono essere impiegati per l'esecuzione dei lavori.

Tutti i prodotti e i materiali che sono utilizzati dall'Appaltatore, nel caso di lavori presso gli Istituti Geriatrici, devono avere caratteristiche e certificazioni adeguate per l'impiego in campo ospedaliero, devono rispettare le specifiche normative con particolare riferimento alle norme tecniche e antincendio vigenti al tempo in cui predetti prodotti e materiali vengono impiegati. Devono in ogni caso sempre essere preliminarmente consegnate alla **D.L.** le schede tecniche di prodotti e materiali oltre ai certificati dei materiali per la preventiva approvazione, prima dell'ordinazione e dell'arrivo in cantiere. Qualora richieste dalle **D.L.**, la ditta deve predisporre campionature di materiali e prodotti senza ulteriori emolumenti oltre quanto spettante per l'esecuzione dei lavori.

La permanenza non necessaria alla esecuzione dei lavori ordinati o comunque richiesti dalla **D.L.** di materiali o attrezzature all'interno dei complessi edilizi, non dà adito all'Appaltatore ad alcun compenso, oltre quanto stabilito e compensato per lo specifico intervento richiesto.

L'Appaltatore deve pertanto provvedere a sue spese alla immediata rimozione di materiali, attrezzature e quant'altro presente in cantiere e non utilizzato.

Art.46 – MAGAZZINO DELL'AGGIUDICATARIO

L'Appaltatore deve essere dotato di adeguato magazzino, relativamente al materiale edile, elettrico, idrotermosanitario e di condizionamento, provvisto di materiale e pezzi di ricambio di più comune utilizzo, con sede in prossimità dei complessi edilizi per permettere un sollecito e tempestivo intervento alle proprie maestranze in caso di chiamata.

L'Impresa deve impiegare, per gli interventi di manutenzione, in particolare per le sostituzioni e riparazioni, esclusivamente pezzi di ricambio originali delle apparecchiature oggetto di intervento.

Nell'eventualità che si riscontrasse l'utilizzo di pezzi non idonei o non originali (in particolare nel caso di impianti esistenti), oppure qualora i disagi per il fermo degli impianti esistenti e oggetto di manutenzione dovuti all'Appaltatore siano incompatibili con l'attività dell'Azienda, può addivenirsi allo scioglimento dell'Accordo Quadro, oltre all'applicazione della penale e alla valutazione di eventuali ulteriori danni cagionati alla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante, in caso di inadempienze dell'Appaltatore, provvede d'ufficio alla integrazione del pezzo o dei materiali non idoneo o non originale con un altro, addebitando le relative spese all'impresa assuntrice dell'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a spostare il magazzino entro il termine assegnato, qualora i locali dovessero essere resi liberi per necessità dell'Azienda.

Art.47 - CUSTODIA DEL CANTIERE

L'Appaltatore deve provvedere a sue cure e spese alla guardiania ed alla sorveglianza sia di giorno che di notte, nonché nei periodi festivi o di sospensione dei lavori, con il personale che ritiene necessario di tutti i materiali e attrezzature presenti in cantiere, nonché di tutte le cose della Stazione Appaltante che sono consegnate all'Appaltatore, verificando che tanto i lavori ad esso affidati quanto quelli eseguiti dall'A.S.P. o da altre imprese non vengano manomessi.

A ciascuna delle varie imprese operanti, l'Assuntore è obbligato a fornire (se non reso disponibile dalla Stazione Appaltante) nella posizione migliore, a giudizio delle D.L., un locale (baracca / deposito) adatto alla conservazione ed alla custodia dei materiali.

L'Appaltatore provvede perché l'accesso alle zone delimitate a cantiere sia vietato a tutte le persone non addette ai lavori o non ammesse dalle D.L..

L'Area Tecnica e Servizi Manutentivi dell'A.S.P. comunica i nominativi dei propri funzionari autorizzati all'ingresso in cantiere per le visite ispettive di propria competenza.

Il Dirigente

L'Appaltatore

CAPO III – PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Art.48 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili o metalmeccanici e affini e negli accordi locali integrativi delle stesse, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti, con particolare riguardo alle varie assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre disposizioni in vigore o che possono intervenire in corso di appalto. L'Appaltatore si obbliga, altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensioni dell'impresa stessa e da altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto dell'appalto, o se Cooperativa anche nei confronti dei Soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modificazioni ed integrazioni, ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località successivamente stipulato per la categoria; l'Appaltatore è obbligato a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione; i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dagli Uffici Ispettivi competenti, si procede a comunicare all'Appaltatore e, se del caso, anche agli Uffici ispettivi preposti, l'inadempienza accertata e si procede ad una detrazione dai pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme

così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. La Stazione Appaltante attiva quindi nei confronti dell'INPS l'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 30 comma 5 del **Codice dei contratti pubblici**.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né a titolo per risarcimento di danni.

Art.49 – PERSONALE

L'Appaltatore deve dimensionare l'organico delle maestranze da impiegare in via esclusiva in modo da rispettare sempre i tempi di esecuzione dei lavori, considerando anche gli eventuali trasferimenti che si rendano necessari a causa della dislocazione e della dispersione territoriale degli stabili oggetto dell'Accordo Quadro. In caso di assenze di operai per qualsiasi motivo (malattia, ferie, riposi, ecc.), l'Appaltatore ha l'obbligo della loro sostituzione.

Il personale della ditta deve essere qualificato, di sicura moralità ed è tenuto a rispettare e osservare tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore presso l'Azienda. I cambiamenti di personale devono essere tempestivamente segnalati all'Area Tecnica e Servizi Manutentivi per iscritto. Le maestranze devono essere dotate di tessera di riconoscimento con fotografia, che deve obbligatoriamente essere applicata in modo visibile alla divisa di lavoro, riportante le seguenti indicazioni: ditta, manutentore, nominativo della maestranza.

Il personale deve inoltre essere dotato di divisa da lavoro, che deve essere uguale per tutti gli operatori e deve essere mantenuto in ordine e indossato con decoro. Ogni inadempienza accertata è oggetto di penale pari a € 75,00.=.

Il comportamento del personale deve essere improntato alla collaborazione e al rispetto del personale degli Istituti e della sede legale, dei degenti e degli inquilini. I lavoratori che non mantengano un comportamento adeguato o che dimostrino atteggiamenti ineducati, sono immediatamente allontanati. L'Azienda può comunque in qualsiasi momento dietro motivazione scritta richiedere la sostituzione del personale utilizzato dalla ditta appaltatrice, La Ditta deve attuare tutte le misure di sicurezza per i propri lavoratori e per le persone presenti all'interno dei complessi oggetto di intervento.

Art.50 – SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ORDINATE

L'esecuzione delle attività ordinate dalla **D.L.**, sia a misura che in economia, devono essere svolte negli orari indicati dalla **D.L.**. La **D.L.** può richiedere, e l'Appaltatore deve garantire, la disponibilità continua di maestranze nel normale orario di lavoro (salvo diversa disposizione.), nei giorni feriali dalle 8.00 alle 17.00, con pausa pranzo di un'ora (è pertanto

garantita la presenza retribuita di 8 ore giornaliere). Ogni operaio non deve pertanto superare le otto ore lavorative giornaliere. La **D.L.** può inoltre richiedere la presenza di maestranze il sabato mattina dalle 8.00 alle 13.00, con orario continuato.

Per quanto riguarda gli Istituti Geriatrici la Ditta deve operare comunque nel rispetto delle indicazioni che sono impartite dal **D.L.** circa l'orario ed i giorni in cui può eseguire i lavori, tenendo presente che deve operare all'interno di una struttura geriatrica assimilabile a plesso ospedaliero. Deve inoltre adottare tutte le precauzioni e le misure preventive atte ad evitare disturbi, disagi o interferenze all'attività dei reparti, dei laboratori, degli ambulatori, ecc.. Per particolari situazioni legate alla disponibilità degli ambienti in cui vanno eseguiti i lavori, per evitare disturbo ai degenti o per evitare di sospendere le attività in corso, se richiesto dalle **D.L.**, la ditta deve lavorare anche in giornate festive, prefestive e in orario notturno.

Le ore straordinarie notturne e festive sono riconosciute e liquidate, solo se preventivamente autorizzate dalla **D.L.**.

Per prestazioni in orario extra normale e per lavori speciali disagiati valgono le maggiorazioni previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed integrativi provinciali.

Art.51 – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E SPECIALIZZAZIONI

Basta, con dovuto preavviso, una semplice richiesta di un **D.L.** per l'invio di maestranze presso le diverse sedi. Ogni **D.L.** di singolo plesso può altresì richiedere in qualsiasi momento all'Appaltatore, con preavviso di 24 ore, di sospenderne la presenza, qualora non sia più necessaria la loro prestazione. La Stazione Appaltante non è tenuta in alcun modo a ricollocare le maestranze non più richieste da un **D.L.** presso altro plesso qualora non richieste da altro **D.L.**.

La **D.L.** precisa di volta in volta la specializzazione che le maestranze richieste devono possedere. Per normali interventi di manutenzione ordinaria non è necessario ricorrere alla programmazione degli interventi, sono sufficienti le disposizioni che verranno impartite direttamente dal **D.L.**, alle quali l'Impresa deve dare immediato corso, senza indugi. Nel caso di richieste di lavori specifici, l'organizzazione tecnica canonica è a carico dell'Appaltatore che deve di conseguenza provvedere ad organizzarsi inviando maestranze in numero adeguato e con la necessaria specializzazione, provvedendo ad approvvigionare il materiale necessario, le attrezzature e mezzi d'opera. In particolare l'Impresa non può spostare le maestranze presenti su un plesso senza il preventivo assenso del **D.L.** responsabile.

L'organizzazione delle maestranze che sono inviate presso i plessi è a carico dell'Appaltatore e deve essere protesa all'efficacia degli interventi di manutenzione e non può in nessun caso

causare prolungate attese per l'esecuzione dei lavori ordinati. L'Impresa deve aver cura di ottimizzare i tempi di intervento e produzione; con l'accordo delle **D.L.** può accorpare gruppi di lavori per eseguirli contemporaneamente, sia all'interno degli Istituti Geriatrici sia nelle altre strutture, raggruppandole secondo specifica zona di intervento allo scopo di limitare inutili spostamenti di personale.

Art.52 – PRESIDIO TECNOLOGICO

È facoltà dell'Azienda richiedere la presenza continuativa di maestranze specializzate e comuni presso i complessi edilizi oggetto del presente appalto, per lo svolgimento di opere di manutenzione ordinaria (in particolare nelle strutture geriatriche e nei fabbricati civili). Le **D.L.** possono pertanto richiedere la costituzione temporanea di un "Presidio tecnologico fisso" la cui composizione può essere variabile in numero di addetti e di qualifiche professionalità richieste, al fine di consentire elevati livelli di standard manutentivi. In questo caso le maestranze sono coordinate direttamente dai **D.L.**, che provvede a segnalare all'Impresa ogni inadempienza, fatto colposo o doloso imputabile alle maestranze presenti presso i plessi di proprietà della Stazione Appaltante.

Ai fini dell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore non può organizzare il "Presidio tecnologico fisso" nel modo ritenuto più opportuno senza assenso preventivo della **D.L.**, anche per modifiche numeriche e professionali di maestranze.

La necessità di costituire un "Presidio tecnologico fisso", ed eventuali variazioni della consistenza numerica e tipologica dello stesso, sono preventivamente comunicate all'Appaltatore dalla **D.L.** almeno 24 ore prima. L'Impresa appaltatrice ha l'obbligo dell'immediato adeguamento numerico e professionale del "Presidio" nel caso si verifichino aumenti di richieste di intervento o qualora la squadra di operai non garantisca, a insindacabile giudizio della **D.L.**, un livello quantitativo e qualitativo d'esecuzione di lavori secondo le modalità e le priorità di cui al presente capitolato Speciale d'Appalto.

La Ditta Appaltatrice non può aumentare il numero dei componenti del "Presidio Tecnologico Fisso", anche nel caso di aumento di richieste di lavori, senza disposizione scritta della **D.L.**. quest'ultima può altresì ordinare l'aumento della consistenza numerica e professionale del "Presidio" per necessità aziendali con motivato ordine di lavoro.

CAPO IV – ADEMPIMENTI ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Art.53 - ADEMPIMENTI GENERALI ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO

Il Dirigente

L'Appaltatore

I lavori da effettuarsi devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro in ossequio alle disposizioni del D.Lgs.81/08 e successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n.81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 31 e 33 e all'allegato VIII del decreto legislativo n.81 del 2008.

Il personale dell'Impresa Appaltatrice, nonché di eventuali subappaltatori e subcontrattisti, deve essere dotato di tessera di riconoscimento corredata di fotografia del dipendente, generalità dello stesso e del datore di lavoro, data di assunzione e, in caso di subappalto, della relativa autorizzazione. La tessera di riconoscimento deve essere esposta e, nel caso di lavoratori autonomi, deve contenere anche l'indicazione del committente. I datori di lavoro con meno di 10 dipendenti possono provvedere a quanto sopra avvalendosi di apposito registro vidimato dall'autorità competente, da tenersi sul luogo di lavoro.

I Piani di Sicurezza devono essere redatti in conformità al **Codice dei contratti pubblici**, al D.Lgs.81/08, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

La Stazione Appaltante si riserva ogni verifica e controllo sull'adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di sicurezza contrattualmente assunti.

In caso di ripetute inadempienze alle prescrizioni contenute nei Piani di Sicurezza, comunicate per iscritto al **R.d.P.** da parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione eventualmente nominato o ravvisate dalla **D.L.** e dal Responsabile dei Lavori, sono applicate le seguenti sanzioni:

- ammenda di € 500,00.= per ogni negligenza verbalizzata dal **D.L.**, dal Direttore Operativo, dal Coordinatore per la Sicurezza o dal Responsabile dei Lavori o da altri Enti preposti al controllo per quanto afferente la sicurezza del cantiere e dei lavoratori;
- allontanamento del personale oggetto di richiamo scritto.

I Piani di Sicurezza sono parte integrante del contratto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione dell'Accordo Quadro. In particolare, alla terza verbalizzazione per inottemperanza ai Piani di Coordinamento o alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, l'Azienda ha facoltà di risolvere in contratto in danno nei confronti dell'Appaltatore.

Le parti si intendono esonerate dalla responsabilità civile in caso di sinistro occorso a proprio dipendente per inosservanza della controparte degli obblighi di sicurezza posti a suo carico.

Adempimenti ai sensi del D.Lgs.81/08

La Stazione Appaltante rende edotto l'Appaltatore dei rischi lavorativi aziendali relativi all'attività appaltata e delle misure di prevenzione adottate. Allo scopo mette a disposizione il Documento di Valutazione dei Rischi, le Norme di comportamento e le Procedure di Sicurezza adottate dalla Stazione Appaltante, il Piano di Emergenza ed Evacuazione: tali documenti sono consultabili presso la Sede amministrativa in Via Bartolomeo d'Alviano 78 - Milano.

L'Appaltatore, nonché eventuali subappaltatori e subcontrattisti, provvedono alla redazione del proprio Documento di Valutazione dei Rischi con espresso riferimento all'appalto in corso, ed alle modalità di espletamento dello stesso, avendo riguardo alle aree interessate.

La Stazione Appaltante elabora un Documento Unico di Valutazione dei Rischi che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i Rischi da Interferenza nello svolgimento delle attività lavorative. Tale documento deve essere posto in allegato all'Accordo Quadro.

La Stazione Appaltante si impegna ad aggiornare tempestivamente l'Appaltatore di eventuali variazioni del rischio lavorativo che dovessero insorgere in costanza di rapporto contrattuale.

Stazione Appaltante e Appaltatore, nel comunicarsi reciprocamente i nominativi dei rispettivi referenti per la sicurezza sul lavoro relativamente alla sede oggetto di appalto (anche di eventuali subappaltatori e subcontrattisti), prevedono momenti informativi periodici sulla situazione.

L'Appaltatore si impegna a cooperare con il Committente, garantendo per sé, nonché per eventuali subappaltatori e subcontrattisti:

- la nomina del proprio referente per la sicurezza per l'appalto specifico;
- l'addestramento e la preparazione specifica del proprio personale ai rischi esistenti nell'ambiente di lavoro della Stazione Appaltante. All'uopo, fornirà a quest'ultimo le opportune certificazioni;
- la circolazione, fra i lavoratori impiegati nell'appalto, delle informazioni e degli aggiornamenti ricevuti dalla Stazione Appaltante sui rischi e sulle misure di sicurezza adottate;
- la partecipazione agli incontri congiunti concordati;
- la partecipazione del proprio referente a corsi organizzati dalla Stazione Appaltante per la gestione della sicurezza sul luogo di lavoro, per una successiva divulgazione delle procedure a tutto il proprio personale operante nella struttura;
- la tempestiva segnalazione di situazioni di rischio impreviste o di altri elementi utili alla

Il Dirigente

L'Appaltatore

valutazione del rischio emersi durante l'esecuzione dei lavori appaltati.

L'Appaltatore garantisce l'idoneità lavorativa del proprio personale, nonché di eventuali subappaltatori e subcontrattisti, avuto riguardo dell'attività oggetto dell'appalto in relazione alle modalità di svolgimento della stessa e dei rischi specifici connessi; si impegna all'effettuazione della sorveglianza sanitaria correlata, dandone riscontro alla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore, nonché eventuali subappaltatori e subcontrattisti, si impegnano a fornire al proprio personale tutti i dispositivi di protezione individuale, i dispositivi di protezione e gli indumenti da lavoro di sicurezza che siano necessari allo svolgimento delle attività appaltate, nonché a garantire lo svolgimento delle prestazioni lavorative affidate nel rispetto delle procedure interne.

L'Appaltatore, nonché eventuali subappaltatori e subcontrattisti, si obbligano al rispetto degli obblighi di sicurezza specifici della propria attività.

È fatto obbligo all'Appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e un Piano Operativo di Sicurezza per quanto riguarda le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza Sostitutivo. I Piani sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione per la verifica della propria idoneità tecnico – professionale ai sensi del D.lgs. 81/2008, articolo 26 comma 1 e la documentazione attestante la verifica dell'idoneità tecnico – professionale delle imprese subappaltatrici e sub-contrattiste.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore deve consegnare alle **D.L.** copia del proprio Libro Unico del Lavoro e dei Registri dei subappaltatori autorizzati e dei sub-contrattisti, che deve essere aggiornata, per la verifica del rapporto di dipendenza delle maestranze e della loro qualifica.

L'Appaltatore procede di volta in volta, per ogni singolo lavoro, ad adeguare il Piano Sostitutivo di Sicurezza e il Piano Operativo di Sicurezza.

L'Affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese subappaltatrici e sub-contrattiste, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di

consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore Tecnico è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Adempimenti ai sensi delle vigenti norme di sicurezza dei cantieri

La Stazione Appaltante procede di volta in volta a valutare la sussistenza dei presupposti per la predisposizione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., e per la nomina del Coordinatore per la Progettazione e l'Esecuzione, ai sensi del medesimo D.Lgs.

A discrezione del Responsabile Unico del Procedimento, può essere valutata proposta di nomina del Coordinatore per la Sicurezza da parte dell'Impresa Appaltatrice; la relativa prestazione economica è da intendersi a carico dell'Appaltatore.

Prima dell'inizio di ogni singolo lavoro o in corso d'opera, l'Appaltatore può presentare al Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs.81/2008 proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento trasmessogli dalla Stazione Appaltante, per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal Coordinatore per la Sicurezza ai sensi dell'articolo 100 del D.lgs.81/2008.

L'Affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore Tecnico è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

I Piani di Sicurezza e Coordinamento e i Piani Operativi di Sicurezza formano parte integrante dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'ingresso in cantiere, la documentazione per la verifica della propria idoneità tecnico – professionale ai sensi del D.lgs. 81/2008, articolo 90 comma 9, allegato XVII, e la documentazione attestante la verifica dell'idoneità tecnico – professionale delle imprese subappaltatrici e sub-contrattiste.

Art.54 - DENUNCIA ENTI PREVIDENZIALI – PIANI DI SICUREZZA

Il Dirigente

L'Appaltatore

L'Appaltatore, nella formulazione della propria offerta, deve aver valutato gli oneri derivanti da:

- notizie ed informazioni derivanti dall'aver consultato i locali uffici dell'Ispettorato del Lavoro, della competente A.T.S. e degli Enti Previdenziali in merito a tutti gli obblighi necessari in materia di sicurezza, condizioni, previdenza ed assistenza per i lavoratori in considerazione della tipologia del lavoro e della località in cui si deve operare;
- aver tenuto conto di tutti gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori;
- l'onere economico della redazione del piano di sicurezza sostitutivo ai sensi del D.Lgs.81/08 e dei relativi oneri conseguenti ;
- l'onere economico della redazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs.81/08, qualora necessario per particolari interventi;
- la redazione del piano operativo di sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/08.

L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e prima dell'inizio dei lavori l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, l'organico medio annuo per l'anno in corso suddiviso per mansioni e una certificazione relativa al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti in vigore.

La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, Enti assicurativi e infortunistici, deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna.

La trasmissione all'Azienda della documentazione relativa alla regolarità contributiva e ai versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori deve essere effettuata con cadenza quadrimestrale e, comunque, in occasione dell'emissione degli stati avanzamento dei lavori.

L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

La Stazione Appaltante procede a verificare la regolarità contributiva dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori tramite richiesta di DURC allo Sportello Unico Previdenziale (INPS, INAIL, Cassa Edile) in sede di emissione dei certificati di pagamento e del certificato di
Il Dirigente

L'Appaltatore

collaudo. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo accertata dalla Stazione Appaltante a carico dell'Appaltatore o di eventuali subappaltatori, o ad essa segnalata dalle Autorità Competenti, la Stazione Appaltante provvede a trattenere dal Certificato di Pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e attiva nei confronti dell'INPS l'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 30 comma 5 del **Codice dei contratti pubblici**. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né a titolo per risarcimento di danni.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia autentica del registro unico del lavoro. In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici la mandante deve trasmettere i registri delle imprese mandatarie. In caso affidamento lavori a ditte sub-appaltatrici o sub-affidatarie, l'Appaltatore deve trasmettere i sopraccitati registri prima dell'ingresso delle ditte in cantiere.

In particolare l'Impresa è tenuta, prima dell'inizio dei lavori, alla nomina del proprio Responsabile per la sicurezza fisica dei lavoratori secondo le modalità previste dall'apposita normativa. Nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei o consorzio di operatori economici, detto obbligo incombe all'Impresa mandataria o designata quale capogruppo.

Il Direttore Tecnico di cantiere (o un suo delegato) è responsabile del rispetto del piano delle misure di sicurezza da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

CAPO V – OPERE SCORPORATE DALL'APPALTO

Art.55 - OPERE SCORPORATE DALL'APPALTO

L'Appaltatore su richiesta della Stazione Appaltante deve fornire le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli appalti derivanti (operai, noli, materiali, ecc.) anche in aiuto alle ditte esecutrici di opere scorporate dall'appalto, alle stesse condizioni e ai prezzi effettuati con il presente Accordo.

L'Assuntore non può muovere eccezione e pretendere compensi per eventuali intralci o ritardi nel proseguimento dei lavori ad esso aggiudicati dipendenti dall'esecuzione delle opere scorporate salvo il pagamento delle sue prestazioni e il risarcimento di eventuali danni che derivassero ai lavori da esse eseguiti, da rifondersi dalla ditta che ne fu causa nella misura stabilita a proprio insindacabile giudizio dalle **D.L.**.

CAPO VI – ULTIMAZIONE LAVORI

Art.56 – DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

L'Appaltatore è tenuto a fine lavori, a produrre gli elaborati as-built delle opere realizzate, con annotazioni, tipi dei materiali usati, modalità di installazione, di esecuzione e quanto

meglio permetta di identificare l'opera, in quattro copie originali, sottoscritte dal legale rappresentante e dal direttore tecnico, e il supporto informatico per la riproduzione.

La documentazione di cui sopra, integrata con quella richiesta dalla "Dichiarazione di conformità", deve essere completata con le documentazioni e le dichiarazioni e certificazioni complete richieste dai vari Enti verificatori, Comune, A.T.S., I.N.A.I.L., VV.F, ENEL, ecc.. L'impresa deve inoltre trasmettere l'attestazione dell'avvenuta consegna della "Dichiarazione di conformità" allo Sportello Unico per l'Edilizia.

Sono inoltre oneri economici a carico dell'Appaltatore le certificazioni antincendio da redigere a cura di professionista abilitato antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4 del DLgs 139/06 quali certificazioni di resistenza al fuoco di prodotti / elementi costruttivi in opera, dichiarazioni inerenti i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte, certificazioni di rispondenza e di corretto funzionamento degli impianti, certificazioni di rispondenza e di corretto funzionamento degli impianti.

Di tutta la documentazione tecnica sopra citata e di quant'altro sia richiesto, l'Appaltatore deve obbligatoriamente fornire, oltre alle copie su carta, anche una copia su supporto informatico.

Art.57 - ULTIMAZIONE LAVORI - GRATUITA MANUTENZIONE

Al termine dei singoli lavori consegnati e in seguito a richieste dell'impresa appaltatrice, le **D.L.**, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, accertano l'ultimazione dei lavori.

L'ultimazione dei lavori, che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 107 comma 5 del **Codice dei contratti pubblici**, deve essere tempestivamente comunicata per iscritto dall'Appaltatore alla **D.L.** della Stazione Appaltante, è accertata e formalizzata per le necessarie constatazioni in contraddittorio, mediante la redazione di apposito verbale sottoscritto dal **D.L.** e dal rappresentante dell'Appaltatore.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione che cessa con l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione Appaltante.

Resta inteso e confermato tra le parti, che i lavori di gratuita manutenzione ed i lavori per l'eliminazione delle eventuali anomalie rimangono completamente a carico dell'Appaltatore e sono da intendersi tutti gli interventi necessari a sostituire i materiali e le apparecchiature non rispondenti alle prescrizioni contrattuali, a riparare tutti i guasti, i difetti e le degradazioni (compresa la fornitura di materiali e apparecchiature) che avvenissero nelle opere e negli

impianti eseguiti.

Art.58 - PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna provvisoriamente parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, comunque entro la scadenza del periodo di gratuita manutenzione; in ogni caso l'onere della manutenzione resta a carico dell'Appaltatore.

L'opera deve essere consegnata all'Azienda a cura dell'Appaltatore, sul quale grava l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria fino alla consegna effettiva (articolo 1177 Codice Civile). L'opera può essere presa in consegna dall'Azienda secondo i disposti dell'articolo 230 del **Regolamento**.

Nel caso l'esecuzione dell'opera avvenisse sulla base di lotti funzionali o quando il controllo di parte dell'opera non fosse più possibile dopo l'ultimazione, si ricorra alla collaudazione parziale, fatto salvo il giudizio definitivo del collaudatore sull'intera opera.

La presa in consegna provvisoria dal parte dell'Azienda costituisce prova generica di funzionamento e non una prova del raggiungimento delle garanzie prescritte.

Alla data di consegna provvisoria, l'Appaltatore deve consegnare una raccolta di specifiche tecniche corredate da schemi e disegni riguardanti il funzionamento e la manutenzione degli impianti. Tali schemi devono essere aggiornati definitivamente prima del collaudo definitivo.

Art.59 - TERMINI DI GARANZIA E COLLAUDO DEFINITIVO

Il periodo di garanzia è fissato in 24 mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo. Particolari componenti devono inoltre avere una specifica garanzia superiore.

Entro sei mesi dalla data del certificato di ultimazione lavori devono essere concluse le operazioni di collaudo.

Nel caso l'Azienda decida, ove consentito, di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione, detto certificato deve essere emesso entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione.

Fino al termine di garanzia delle opere l'Appaltatore è obbligato a mantenere, riparare e, occorrendo, rinnovare a sue cure e spese l'opera compiuta.

L'Appaltatore garantisce che i lavori vengono eseguiti a regola d'arte nel modo più rispondente alle specifiche e ai disegni e con l'utilizzo di mano d'opera qualificata, di attrezzature, di materiali di apporto e di consumo esenti da difetti.

Qualora si riscontrino difetti, irregolarità e/o deperimenti di qualsiasi parte delle opere, la Ditta deve porvi rimedio riparando o sostituendo in tutto o in parte le forniture, in modo che

ogni inconveniente sia eliminato, senza alcun onere per l'Azienda e con il minimo pregiudizio per l'esercizio degli impianti, tutto quanto presenti difetti o che comunque non risponda a requisiti di garanzia per cause imputabili all'Appaltatore stesso.

Se per tali difetti delle forniture e/o per riparazioni, sostituzione o parti di queste già in opera o per ritardi nella consegna o per altre cause imputabili alla Ditta assuntrice fossero danneggiate o fosse necessario manomettere altre opere, le spese necessarie al ripristino delle opere manomesse sono a carico della ditta stessa.

In caso di inadempienza di tale obbligo o di qualsiasi altro previsto dal presente atto, se entro 15 (quindici) giorni dall'avvertimento scritto dell'Azienda la Ditta non ha provveduto alla esecuzione dei lavori e delle riparazioni o sostituzione richiesti, la Stazione Appaltante ha facoltà di far eseguire direttamente tali lavori, riparazioni o sostituzioni, addebitandone il relativo importo alla Ditta assuntrice.

Essa con la firma dell'Accordo Quadro, si impegna ad accettare tale addebito, il cui ammontare risulterà dalla liquidazione fatta dall'Azienda.

La cauzione versata rimane vincolata quale garanzia a favore dell'ente fino al regolare e completo adempimento da parte dell'Appaltatore di tutti gli obblighi contenuti nell'Accordo Quadro e vengono rimborsate dietro richiesta scritta dell'Appaltatore, previo positivo collaudo dei lavori e delle prestazioni eseguite.

Art.60 - OPERE DIFETTOSE

Qualora ad opere compiute fosse riscontrato un difetto di materiale o di lavoro, che a giudizio della D.L. o del Collaudatore, potesse ritenersi tollerabile, è applicata una riduzione fino al 20% del valore dei materiali o dell'opera tollerata.

Insorgendo controversia per tale riduzione da parte dell'assuntore dei lavori mediante formulazione di riserve scritte sul registro di contabilità, la liquidazione delle opere difettose è definita in sede di collaudo.

TITOLO V - CONTROLLI E VERIFICHE

Art.61 - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante pone in essere tutte le attività di verifica e di controllo sugli adempimenti di carattere amministrativo, gestionale e prestazionale a carico dell'appaltatore derivanti dall'intero capitolato speciale.

Art.62 - MODALITA' DI VERIFICA

Le attività di verifica vengono condotte dall'Azienda, per quanto di rispettiva competenza e secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente, per il tramite dei propri uffici.

Le verifiche, a fronte dell'istruttoria posta in essere dagli uffici competenti, dà luogo alle previsioni di cui all'articolo successivo.

Ove i controlli evidenzino inadempienze da parte dell'appaltatore, si dà luogo alle previsioni di cui al Titolo successivo.

Art.63 - VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA

Durante il corso dei lavori, il Committente si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sulle opere in fase di esecuzione, sulle forniture e sugli impianti o parti di impianti oggetto di manutenzione, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

Le verifiche possono consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi, ecc.), nonché in prove parziali di isolamento e di funzionamento ed in tutto quello che può essere utile allo scopo accennato, quale la corretta manutenzione programmata degli impianti, come verrà richiesto dalle **D.L.**.

In particolare si richiama l'articolo 101 del **Codice dei contratti pubblici**: il **D.L.** opera nel rispetto del comma 3 relativamente all'accettazione dei materiali. Il **D.L.** o il collaboratore preposto, ai sensi dell'articolo 111 del **Codice dei contratti pubblici**, provvede ad effettuare accertamenti e verifiche avvalendosi di laboratori autorizzati

Dei risultati delle verifiche e prove preliminari di cui sopra, si deve compilare regolare verbale.

TITOLO VI – SANZIONI E PENALITA'

Art.64 - PENALITA'

Fatto salvo quanto già previsto nei singoli articoli di riferimento in ordine alle penali legate alle diverse fattispecie di inadempimento, si evidenzia quanto segue.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse sono contestate all'inadempiente, tramite Ordine di Servizio del **D.L.**.

La committente, previa l'opportuna contestazione di cui sopra, applica le seguenti penali, a seconda della gravità dell'inadempienza:

- a) per utilizzo di maestranze prive delle qualifiche richieste dalla **D.L.** o da disposizioni di legge (PES, PAV, conduttore di generatori termici, ecc.): da € 300.00.= sino a € 600,00=;
- b) per comportamenti delle maestranze inadeguati o irrispettosi nei confronti del personale dell'Azienda, degli ospiti degli Istituti Geriatrici, dei visitatori e degli inquilini: da € 250,00.= sino a € 500,00.=;

- c) per mancata sostituzione, su motivata richiesta della **D.L.**, del personale incaricato dell'esecuzione degli Ordini di Servizio impartiti dalla **D.L.**, entro 8 giorni lavorativi: da € 250,00.= sino a € 500,00.= al giorno per operatore;
- d) per ogni giorno di non reperibilità del Responsabile Tecnico: da € 100,00.= sino ad € 300,00.=;
- e) per utilizzo di maestranze con qualifiche diverse da quelle richieste dalla **D.L.**: da € 250,00.= sino a € 500,00.= al giorno per operatore
- f) per inadempienze alle prescrizioni sulla sicurezza sul lavoro: da € 500,00.= fino a € 1.000,00.=;
- g) per mancata presenza del preposto durante lo svolgimento dei lavori: € 500,00.=.

La reiterazione delle inadempienze può costituire causa di risoluzione del contratto.

Art.65 - PENALE ED ESECUZIONE D'UFFICIO IN CASO DI RITARDO

Trattandosi di prestazione contrattuale articolata in più parti, in caso di ritardata ultimazione di ogni singolo lavoro, o di ritardo in caso di lavori urgenti, l'Appaltatore incorre nelle seguenti penali:

- ❑ un'ammenda stabilita nella misura giornaliera pari al 1 (uno) per mille dell'importo netto del singolo intervento, se definito preliminarmente l'ammontare dei lavori, oppure € 100,00.= per ogni giorno di ritardo, in caso diverso;
- ❑ un'ammenda di € 200,00.= per ogni giorno di ritardo nell'avvio dei lavori disposti dalla **D.L.**;
- ❑ un'ammenda di € 100,00.= per ogni giorno di ritardo nella consegna delle bolle di cui all'articolo 32;
- ❑ un'ammenda di € 200,00.= per ogni giorno di ritardo previsto dall'articolo 24 comma 29;
- ❑ un'ammenda di € 200,00.= per ogni giorno di ritardo previsto dall'articolo 24 comma 30.

Inoltre l'Appaltatore incorre nelle seguenti penali:

- ❑ un'ammenda di € 300,00.= per ogni esecuzione di parte di opera caratterizzata da negligenza esecutiva o utilizzo di materiali non conformi che richieda, mediante apposita verbalizzazione o ordine di servizio del **D.L.**, il rifacimento a carico dell'Appaltatore;
- ❑ un'ammenda di € 250,00.= per ogni mancata compilazione delle registri delle manutenzioni;
- ❑ un'ammenda variabile da un minimo di € 150,00.= e un massimo di € 1.500,00.= per ogni inadempienza alle prescrizioni del Capitolato d'Appalto, da valutare in base alla gravità dell'inadempienza commessa;

- ❑ un'ammenda di € 100,00.= per ogni ora di ritardo asieguito di chiamate di urgenza, con un minimo di € 200,00.;
- ❑ un'ammenda di € 300,00.= per mancata reperibilità dell'Impresa o per disattivazione del servizio "Call Center";
- ❑ un'ammenda di € 100,00.= per ogni giorno di ritardo nella consegna del report delle chiamate pervenute al "Call Center";
- ❑ un'ammenda di € 75,00.= per inadeguatezza della divisa di lavoro e per mancata esposizione del tesserino di riconoscimento;

restando salvi i più gravi provvedimenti che possono essere adottati, in conformità a quanto sancisce il **Capitolato Generale d'Appalto**, per irregolarità di gestione e/o per gravi inadempienze contrattuali.

Oltre a ciò la Stazione Appaltante ha la facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio dell'opera stessa previa intimazione scritta, a tutto rischio dell'Appaltatore che è tenuta a rimborsare la differenza in più della spesa che fosse emersa in confronto a quella calcolabile con prezzo d'appalto e spetterà al **D.L.** l'accertamento tanto della mora agli effetti di applicazione delle penali quanto della necessità dell'esecuzione d'ufficio.

Tanto l'importo delle penali, quanto la maggiore spesa incontrata per l'esecuzione d'ufficio, sono detratti dai crediti dell'assuntore. Pertanto l'Azienda è in diritto, oltre alla applicazione delle penali comminate all'Appaltatore, di trattenere gli importi conseguenti a maggiori costi sostenuti o a danni cagionati all'Azienda.

La penale di cui al presente capitolato è contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

Art.66 - INCAMERAMENTO GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva, è ad assicurazione dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro, del risarcimento dei danni derivati dall'inadempienza delle obbligazione stesse, nonché del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente corrisposto in più durante l'esecuzione dell'appalto in confronto con il credito dell'Appaltatore risultante dalla finale liquidazione dei lavori, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso che la cauzione risultasse insufficiente.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi, di propria autorità, della garanzia per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme eventualmente pagate durante l'appalto.

L'Appaltatore può essere obbligato a reintegrare la garanzia di cui la Stazione Appaltante

abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro.

Resta infine convenuto che, allorché ricorrano gli estremi del comma 8 dell'articolo 103 del **Codice dei contratti pubblici**, è mantenuta per 10 (dieci) anni dopo il collaudo provvisorio, l'apposita polizza per responsabilità civile verso terzi a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera o dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

TITOLO VII – RECESSO E RISOLUZIONE

Art.67 – RECESSO DALL'ACCORDO QUADRO E DAI CONTRATTI RELATIVI AGLI APPALTI DERIVANTI

È facoltà della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 109 del **Codice dei contratti pubblici**, di recedere in qualunque tempo dall'Accordo Quadro e dai contratti relativi agli appalti derivanti, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso di venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di anticipare il collaudo definitivo, rispetto al termine fissato, qualora si presentasse la necessità di rimuovere, demolire o comunque alterare le opere eseguite.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori, prima della comunicazione di esercizio del diritto di recesso.

L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della Stazione Appaltante entro 20 giorni; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e sue dell'Appaltatore.

La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili, ove li ritenga utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

Art.68 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI RELATIVI

Il Dirigente

L'Appaltatore

AGLI APPALTI DERIVANTI

Si applica l'articolo 108 del **Codice dei contratti pubblici**.

Si procede alla risoluzione dell'Accordo Quadro e dei contratti relativi agli appalti derivanti in ogni caso in cui ciò sia previsto nei singoli articoli del presente Capitolato Speciale oltre che, comunque, nei seguenti casi:

- qualora l'Appaltatore non si presenti il giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, previa infruttuosa assegnazione di termine perentorio;
- ove l'Impresa nel termine di 20 (venti) giorni dalla data indicata nell'invito a costituire le forme di garanzia e le certificazioni richieste non abbia ottemperato, riservandosi di chiedere il risarcimento danni;
- qualora l'Appaltatore ceda ad altri, in tutto od in parte, l'Accordo Quadro o i contratti relativi agli appalti derivanti, e/o proceda a subappalti senza il preventivo assenso dell'Azienda. L'Accordo Quadro e i contratti relativi agli appalti derivanti sono risolti di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, salvo diritto di risarcimento dei danni;
- in caso di reiterate inadempienze e in particolare alla terza verbalizzazione per inottemperanza al piano della sicurezza o alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- allorché l'Appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate in modo che ne resti compromesso sia il buon esito dell'opera, sia l'ultimazione nel termine contrattuale;
- al raggiungimento dell'importo di penale pari al 10% dell'importo dei lavori;
- nel caso in cui l'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini di esecuzione di ogni singolo lavoro superiore a 5 (cinque) giorni naturali consecutivi si verifichi ripetutamente per 3 (tre) volte, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione ai sensi dell'articolo 108 del **Codice dei contratti pubblici**;
- quando il **D.L.** accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
- in ogni altro caso espressamente previsto dal presente capitolato speciale o dalla vigente normativa in materia.

L'Azienda Appaltante può procedere di diritto (ipso iure) ex articolo 1456 Codice Civile alla risoluzione dell'Accordo Quadro e dei contratti relativi agli appalti derivanti nel caso di mancato rispetto da parte dell'aggiudicatario delle disposizioni di cui alla vigente normativa antimafia in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nel caso in cui le transazioni relative

al presente affidamento vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. o con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa.

L'Appaltatore deve prestarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquidazione a termine dei contratti relativi agli appalti derivanti dall'Accordo Quadro; qualora egli non si presenti, la **D.L.**, con l'assistenza di due testimoni, compila lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario degli oggetti presi in possesso. La liquidazione del credito dell'Appaltatore è eseguita d'ufficio e notificata allo stesso, che non può pretendere compensi né per danno morale, né per lucro cessante o danni emergenti.

Per provvedere alle spese per la prosecuzione dei lavori, la Stazione Appaltante può avvalersi delle somme ricavate dalla cessione dei materiali, utensili, mezzi d'opera di ragione dell'Appaltatore e presi in possesso, nonché delle somme liquidate e da liquidare a credito dell'Appaltatore, di quelle ritenute a garanzia sulle rate del prezzo già pagate e della garanzia definitiva.

È fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore, ai sensi dell'articolo 1382 del Codice Civile.

Ogni responsabilità civile o penale afferente l'espletamento dell'appalto di manutenzione in oggetto, ricadrà sull'Impresa Appaltatrice rimanendone sollevati, sin d'ora, la Stazione Appaltante ed il personale preposto alla sorveglianza.

TITOLO VIII - NORME FINALI

Art.69 – CESSAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI RELATIVI AGLI APPALTI DERIVANTI

In tutti i casi in cui, per effetto di provvedimenti giurisdizionali resi in qualsiasi grado di giudizio, l'Accordo Quadro o i contratti relativi agli appalti derivanti dovessero essere dichiarati nulli, caducati o dovessero cessarne in qualsiasi modo gli effetti giuridici, l'Impresa Aggiudicataria ha diritto esclusivamente alla remunerazione delle prestazioni effettivamente rese a favore della Stazione Appaltante, senza poter reclamare, a qualsiasi titolo, indennizzi o risarcimenti di ogni sorta, che devono pertanto intendersi rinunciati.

Art.70 – CONTROVERSIE

Il Dirigente

L'Appaltatore

Per la definizione delle controversie si richiama il Capo I del Titolo I della Parte VI del **Codice dei contratti pubblici**. Per la definizione delle controversie, qualora deferite al giudice ordinario, è competente il Tribunale di Milano.

Art.71 - CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L'ESECUTORE

Per quanto non espressamente contemplato nelle disposizioni di legge vigenti, in caso di contestazioni tra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante, saranno previste le seguenti misure.

Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato il registro di contabilità con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di quindici giorni, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicato, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art.72 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente Capitolato Speciale, si fa richiamo al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

TITOLO IX – SPECIFICHE TECNICHE

Art.73 – ALLEGATI

Le prescrizioni contenute negli allegati del presente Capitolato Speciale d'Appalto devono essere intese come integrative ai contenuti delle descrizioni dell'elenco prezzi unitari per quanto afferisce alle singole categorie di lavoro e delle specifiche tecniche predisposte. Nel caso di contrasto ed ambiguità, specie per quanto concerne la qualità e provenienza dei

materiali e le modalità di esecuzione dei lavori, è prevalente il contenuto dell'elenco prezzi unitari e delle specifiche tecniche allegate al capitolato speciale d'appalto.

APPENDICE RIGUARDANTE LE CONDIZIONI GENERALI DELL'ACCORDO
QUADRO: APPROVAZIONE SPECIFICA DI PARTICOLARI CLAUSOLE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt.1341 e 1342 del Codice Civile l'Appaltatore specificatamente approva le clausole contenute nei seguenti articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto:

Art.1 – CARATTERISTICHE E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, **Art.2** – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEGLI APPALTI DERIVANTI, **Art.3** – AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO E DEGLI APPALTI DERIVANTI, **Art.5** – SPESE CONTRATTUALI E TASSE, **Art.6** – ALTRE SPESE A CARICO DELL'IMPRESA, **Art.11** – RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO, **Art.13** – SUBAPPALTO, **Art.22** – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE TECNICO, **Art.23** – VARIANTI, **Art.24** - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE, **Art.25** – OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE, **Art.26** – RESPONSABILITA' TECNICA DELL'APPALTATORE, **Art.34** – PAGAMENTI IN ACCONTO, **Art.38** – INIZIO, DURATA E CONSEGNA DEI LAVORI, **Art.39** –CONSEGNA LAVORI NELLE MORE DELLA STIPULA / ESECUZIONE IN PENDENZA DELLE APPROVAZIONI, **Art.40** – SOSPENSIONI E PROROGHE, **Art.44** – ORDINI DI SERVIZIO DELLA DIREZIONE LAVORI, **Art.47** – CUSTODIA DEL CANTIERE, **Art.54** – DENUNCIA ENTI PREVIDENZIALI – PIANI DI SICUREZZA, **Art.58** – PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA, **Art.67** – RECESSO DALL'ACCORDO QUADRO E DAI CONTRATTI RELATIVI AGLI APPALTI DERIVANTI, **Art.68** – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI RELATIVI AGLI APPALTI DERIVANTI, **Art.70** – CONTROVERSIE

Milano,

L'Appaltatore